

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676

"Disposizioni in materia
ambientale per promuovere
misure di *green economy* e
per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali"

Edizione provvisoria

novembre 2014
n. 181



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:
F. Marcelli)

tel. 06. 6706_2114

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti _2134

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1676**

"Disposizioni in materia
ambientale per promuovere
misure di *green economy* e
per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali"

Edizione provvisoria

novembre 2014
n. 181

Avvertenza

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto in edizione provvisoria sulla base dei testi normativi via via disponibili nel corso della sua redazione, tenuto conto del ridotto tempo intercorso tra la definitiva edizione dell'A.S. n. 1676 e l'avvio del relativo esame parlamentare. Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione di eventuali inesattezze, anche al fine di una prossima edizione.

Le schede sono state redatte sulla base del *dossier* del Servizio Studi della Camera relativo all'A.C. 2093-A.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
SCHEDE DI LETTURA.....	41
Articolo 1 <i>(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 2 <i>(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 3 <i>(Programma di mobilità sostenibile)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 4 <i>(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 5 <i>(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, di gassificazione e di liquefazione)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 6 <i>(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 7 <i>(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 8 <i>(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)</i>	
Scheda di lettura.....	61

Articolo 9 <i>(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 10 <i>(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 11 <i>(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 12 <i>(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 13 <i>(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 14 <i>(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 15, comma 1 (novelle al D.Lgs. 152/06 artt. 206-ter-206-quinquies) <i>(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 15, comma 1 (novelle al D.Lgs. 152/06 art. 206-sexies) <i>(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 15, commi 2 e 3 <i>(Modifica allegati e risorse)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 16 <i>(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)</i>	
Scheda di lettura.....	89

Articolo 17 <i>(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 18 <i>(Pulizia dei fondali marini)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 19 <i>(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 20 <i>(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 21 <i>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 22 <i>(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 23 <i>(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 24 <i>(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 25 <i>(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 26 <i>(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 27 <i>(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	123

Articolo 28 <i>(Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 29 <i>(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 30 <i>(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 31 <i>(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 32 <i>(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 33 <i>(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 34 <i>(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 35 <i>(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 36 <i>(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 37 <i>(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)</i>	
Scheda di lettura.....	145

Articolo 38 <i>(Rifiuti ammessi in discarica)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 39 <i>(Norme in materia di Autorità di bacino)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 40 <i>(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 41 <i>(Snellimento delle procedure in materia di siti di interesse comunitario)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 42 <i>(Fondo di garanzia delle opere idriche)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 43 <i>(Contratti di fiume)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 44 <i>(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)</i>	
Scheda di lettura.....	177
Articolo 45 <i>(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 46 <i>(Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 47 <i>(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)</i>	
Scheda di lettura.....	183
Articolo 48 <i>(Acque reflue dei frantoi oleari)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 49 <i>(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)</i>	
Scheda di lettura.....	189

Articolo 50 <i>(Comitato per il capitale naturale)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 51 <i>(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)</i>	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 52 <i>(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)</i>	
Scheda di lettura.....	201
Articolo 53 <i>(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)</i>	
Scheda di lettura.....	203
Articolo 54 <i>(Oil free zone)</i>	
Scheda di lettura.....	207
Articolo 55 <i>(Strategia nazionale delle Green community)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 56 <i>(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008)</i>	
Scheda di lettura.....	211
Articolo 57 <i>(Regioni a statuto speciale e province autonome)</i>	
Scheda di lettura.....	221

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare)

L'**articolo 1** integra l'[articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), (*Disposizioni per la difesa del mare*) al fine di disporre che il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima, per l'adozione delle misure necessarie, di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo 12, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo, sia previsto anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)

L'**articolo 2** modifica il comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs. 152/2006 al fine di garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata con la delibera C.I.P.E. 2 agosto 2002, n. 57. In sede di prima attuazione, viene stabilito che si proceda all'aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

(Programma di mobilità sostenibile)

L'**articolo 3** destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ai sensi dell'[articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#)). In particolare, le predette risorse sono finalizzate al finanziamento di progetti per la mobilità sostenibile (ad es. iniziative di *car-pooling*, *bike-pooling* e *bike sharing*). E' prevista, per la definizione del programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse, l'emanazione di due decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 4

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

L'**articolo 4, comma 1**, reca disposizioni che intervengono sulle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.

Il **comma 1** dell'articolo 4 prevede, inoltre, che nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti, nel caso in cui non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale. Negli altri casi non è più necessaria la specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

Il **comma 2** modifica il punto 4-bis) dell'Allegato II alla [parte seconda del decreto legislativo 152/2006](#), che contiene l'elenco dei progetti di competenza statale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di escludere gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Articolo 5

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, di gassificazione e di liquefazione)

La novella di cui all'**articolo 5** richiede lo svolgimento - nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA) - di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità a linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti: le raffinerie di petrolio greggio; gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30)

L'**articolo 6** reca una serie di modifiche al [D.Lgs. 30/2013](#), che ha recepito la [direttiva 2009/29/UE](#) per lo scambio nel sistema europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Oltre alla correzione di errori materiali, le modifiche sono volte ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo, effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli equiparati che svolgono attività di volo per la sicurezza nazionale (lett. b); a modificare la definizione di "riduzione sostanziale delle capacità" (lett. c); a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei Registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti (lett. e).

Articolo 7

(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)

L'articolo prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato *open data* per il loro riutilizzo finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*, in coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana.

Articolo 8

(Modifica al [decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115](#))

L'**articolo 8** apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (c.d. SEU, di cui al [D.Lgs. 115/2008](#)). In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto 115/2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario.

Articolo 9

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

L'**articolo 9** inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a

biomasse e biogas, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui alla Tabella 1.A del decreto del MISE del 6 luglio 2012).

Articolo 10

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)

L'**articolo 10** interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Viene previsto che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero.

Articolo 11

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel)

L'**articolo 11**, prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Articolo 12

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

L'**articolo 12** disciplina l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP) attraverso l'inserimento, nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP.

Articolo 13

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)

L'**articolo 13** reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici di lavori, assegnando all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità

ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Sono integrati i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al lavoro e al prodotto e che, quanto al prodotto, occorre tenere conto anche delle "specifiche tecniche premianti" previste dai criteri ambientali minimi.

Articolo 14

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

L'**articolo 14**, al **comma 1**, disciplina l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, con un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Piano contiene azioni e indicazioni per migliorare la capacità delle imprese di rispondere alla domanda di prodotti sostenibili. Il **comma 2** prevede che i contenuti del Piano tengano conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili.

Il **comma 3** elenca gli obiettivi delle azioni contenute nel Piano, che per il **comma 5** trovano applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. Il **comma 4** prevede inoltre un ulteriore decreto interministeriale, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, contenente un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, per l'integrazione delle azioni previste nel Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15, comma 1 (novelle al D.Lgs. 152/06 artt. 206-ter-206-quinquies)
(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

L'**articolo 15** reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo", inserite nei nuovi articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del [D.Lgs. 152/2006](#) (cd. Codice dell'ambiente).

In primo luogo, il nuovo articolo 206-*ter* del [D.Lgs. 152/2006](#) (Codice dell'ambiente) consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti ricomprende (con enti pubblici e soggetti pubblici e privati) anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché i soggetti incaricati di operare secondo il principio di responsabilità estesa del produttore e le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali "post consumo" per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali.

È previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, individua le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.

Il nuovo articolo 206-*quater* del [D.Lgs. 152/2006](#) demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione che apporta la novella, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-*ter*. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post-consumo può essere dimostrata per il tramite di certificazioni di enti riconosciuti; il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici misti riciclati sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L *bis* alla [parte quarta del D.Lgs. 152/2006](#), inserito dall'allegato 1 del disegno di legge; le medesime percentuali legittimano all'applicazione degli incentivi, per ottenere i quali il contenuto polimerico eterogeneo da riciclo va adeguatamente certificato. La nuova disposizione contiene altresì una clausola di salvaguardia della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*.

Il nuovo articolo 206-*quinquies* del [D.Lgs. 152/2006](#) demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione che apporta la novella, la definizione dei criteri e del livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e *compost* di qualità.

Articolo 15, comma 1 (novelle al D.Lgs. 152/06 art.206-*sexies*)

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

L'**articolo 15, comma 1, capoverso articolo 206-*sexies*** nell'ambito di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo", prevede l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 ("*Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera*") e dei requisiti acustici riportati nell'allegato L-ter alla [parte IV del D.Lgs 152/2006](#), introdotto dall'allegato 2 del presente disegno di legge, nelle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli istituti scolastici e degli ospedali.

Articolo 15, commi 2 e 3

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

Il **comma 2** aggiunge alla [parte quarta del D.Lgs. 152/2006](#) l'allegato L-*bis*, ove vengono fissate le percentuali di materiali polimerici misti riciclati impiegati per i manufatti ai fini dell'applicazione degli incentivi e l'allegato L-*ter*, riguardante i materiali - da utilizzare nelle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli scuole e degli ospedali idonei - al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367.

Il **comma 3** riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*. In sede di prima applicazione le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

Articolo 16

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

Il **comma 1** apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui al decreto del MISE del 6 luglio 2012). In particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, solo quelli relativi al legno non trattato.

Inoltre sono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al citato decreto del MISE 6 luglio 2012 alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

Articolo 17

(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)

L'**articolo 17** include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 (*Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi*), ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al [D.Lgs. n. 75/2010](#). A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del D.Lgs. n. 75.

Articolo 18

(Pulizia dei fondali marini)

L'**articolo 18** consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo (**comma 1**).

A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 (**comma 2**).

Il **comma 3** modifica l'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo, n. 182 del 2003, che contiene disposizioni per l'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attribuendo alle regioni una serie di compiti in materia. Con la modifica in esame viene affidata ai comuni, anziché alle regioni, come attualmente previsto, la cura delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima.

Articolo 19

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

L'**articolo 19** interviene sul [regolamento n. 161/2012](#), che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, con una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera b), nella definizione di "materiali da scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).

Articolo 20

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

L'**articolo 20** interviene in più punti sull'articolo 206-*bis* del Codice dell'ambiente (di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)) al fine di sopprimere i riferimenti all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le modifiche all'articolo 206-*bis* comportano l'attribuzione al Ministero di ulteriori funzioni: verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti; elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti; elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi *standard* e definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Sono inoltre dettate disposizioni relative al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e norme di trasparenza, anche mediante pubblicazione *web*, delle pertinenti informazioni da parte degli enti territoriali interessati sull'attività di vigilanza e gestione dei rifiuti.

Inoltre l'articolo in esame proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101: tale comma stabilisce che fino al termine ivi previsto non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, mentre continuano ad applicarsi - nel testo previgente e con le relative sanzioni - gli

articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 (riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti). Il **comma 6** integra il comma 3 dell'articolo 188-*ter* del Codice che elenca i destinatari del SISTRI introducendo il riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2014 con il quale sono state specificate alcune categorie di destinatari del sistema.

Articolo 21

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione di imballaggi)

L'**articolo 21** modifica gli articoli 190, 220, 221, 222, 223 e 224 del [decreto legislativo n. 152/2006](#). Le modifiche apportate hanno il fine primario di imporre a produttori e consumatori il conseguimento della raccolta differenziata ed i relativi costi. Apporta inoltre modifiche alle norme delle attività dei Consorzi per la gestione degli imballaggi: precisa infatti che questi ultimi e il CONAI sono incaricati di pubblico servizio e che l'attività svolta dai Consorzi è sussidiaria, non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato ed è finalizzata a garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata. Differisce al 30 giugno 2015 il termine entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel citato decreto legislativo. Consente infine anche ai produttori con una produzione annua non superiore a quattro tonnellate di rifiuti pericolosi - in aggiunta alla produzione di rifiuti non pericolosi - di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

Articolo 22

(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame)

L'**articolo 22** aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 2006 (c.d. Codice ambientale), stabilendo una disciplina specifica sulla responsabilità in materia di trattamento dei rifiuti di rame.

Si prevede, infatti, che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame, che non provveda direttamente al loro trattamento, deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti iscritte (in conformità all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006) all'Albo nazionale gestori ambientali, ovvero a imprese addette al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Si prevede, inoltre che alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applichi il regime semplificato, cui all'articolo 266, comma 5, del

medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, previsto per il trasporto di rifiuti effettuato in forma ambulante da singoli soggetti abilitati.

Articolo 23

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

L'articolo 23 concerne gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Tali obiettivi possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (la c.d. "ecotassa") viene posto direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di RD (raccolta differenziata) fissate. Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale, secondo un'apposita tabella. Il calcolo del grado di efficienza della RD è fatto annualmente in base ai dati relativi a ciascun comune. Ciascuna regione definisce un metodo *standard* per calcolare e verificare la RD. I dati trasmessi dai comuni sono validati dall'ARPA o da altro organismo pubblico che già svolge tale attività. I proventi del tributo vanno alla Regione e affluiscono in un apposito fondo. Sono contemplati casi di esenzione dei comuni dal pagamento. Il tempo massimo per adeguarsi alle disposizioni è di dodici mesi.

Articolo 24

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)

L'articolo 24, al comma 1, autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale, a determinate condizioni. Alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applicherà una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Il **comma 2** permette di realizzare e mettere in esercizio, previa denuncia di inizio attività, impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, giardini e parchi. Gli impianti, aventi capacità limitata, tratteranno rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta fermo il rispetto di una serie di prescrizioni elencate nel **comma 2** stesso.

Articolo 25

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

Il **comma 1** disciplina in via sperimentale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione che inserisce la novella (nuovo [articolo 219-bis del D.Lgs. 152/2006](#)), l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici. Si prevede, inoltre, che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani preveda agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il

sistema del vuoto a rendere su cauzione. Si demanda a un decreto di natura regolamentare la disciplina delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni. All'esito della sperimentazione, il sistema così delineato sarà esteso, sempre in via sperimentale, ad ogni altro tipo di imballaggio per liquidi.

Articolo 26

(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)

L'**articolo 26** modifica l'[articolo 220, comma 2, del D. Lgs. 152/2006](#), in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. In particolare, si prevede che le quantità di tali imballaggi devono essere comunicate al Consorzio nazionale imballaggi da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

Articolo 27

(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

L'**articolo 27** modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del D.Lgs. 152/2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI.

In particolare, le modifiche apportate all'**articolo 221** prevedono che i produttori che non intendano aderire al CONAI e ai consorzi per i materiali di imballaggio devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, un Programma specifico pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo.

Le modifiche apportate all'**articolo 223** prevedono che ciascun consorzio trasmette al CONAI un proprio programma pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo.

Le modifiche apportate all'**articolo 225** prevedono che, sulla base dei predetti programmi, entro il 30 novembre di ciascun anno, il CONAI elabora un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tale Programma è trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, a cui è altresì presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente.

Articolo 28

(Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi)

L'articolo 28, modifica l'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre l'obbligo per gli amministratori del CONAI di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

Articolo 29

(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)

L'articolo 29 aggiungendo l'art. 232-bis al [D. Lgs. 152/2006](#), introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare. In particolare, si prevede:

- l'installazione da parte dei comuni nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare;
- l'attuazione di campagne di informazione da parte dei produttori;
- il divieto di abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare dal 1° luglio 2015;
- la previsione di una sanzione amministrativa per la violazione del suddetto divieto;
- l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente, per finanziare le suddette attività, alimentato dal 50% delle somme derivanti dalle citate sanzioni amministrative pecuniarie;
- la destinazione ai comuni in cui sono state accertate le suddette violazioni del restante 50% delle somme derivanti dalle previste sanzioni amministrative per lo svolgimento delle medesime attività e della pulizia del sistema fognario urbano. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 30

(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)

Il **comma 1**, con una modifica all'[articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49](#), prevede che i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale (immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione che inserisce la novella) un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico

adottato nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Articolo 31

(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

L'**articolo 31** differisce di sei mesi, spostando il termine al 1° gennaio 2015, l'emanazione di un decreto (in luogo del previsto regolamento) del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di permettere ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Articolo 32

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'**articolo 32**, modificando il [comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori di partecipare al Consorzio nazionale imballaggi CONAI, tramite le proprie confederazioni e le associazioni di categoria, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi (**comma 1**). A tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione (**comma 2**).

Articolo 33

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori)

Le **lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 33** modificano l'articolo 227 del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori, nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il decreto rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina recata dal d.lgs. 188/2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

I **commi 2 e 3**, prevedono due distinte procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell'ambiente e, rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei proventi derivanti dalle tariffe, disciplinate dall'[art. 41, comma 5, del D. Lgs. 49/2014](#), per oneri derivanti da attività di monitoraggio e

vigilanza sui RAEE, e dall'[art. 27, comma 5, del D.Lgs. 188/2008](#), per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo).

Articolo 34

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

L'**articolo 34**, interviene sull'[art.191 del D. Lgs. 152/2006](#), in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente.

Articolo 35

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

Il **comma 1** novella l'[art. 233 del D.Lgs. 152/2006](#) al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti; i conseguenti coordinamenti normativi aggiornano alle predette imprese i riferimenti interni al testo novellato, oltre a prevedere l'equiparazione, agli incaricati del consorzio, dei soggetti autorizzati dal medesimo a gestire tali rifiuti.

Articolo 36

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)

L'**articolo 36** inserisce misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, al fine di consentire alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal

Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Articolo 37

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)

L'**articolo 37** dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Articolo 38

(Rifiuti ammessi in discarica)

L'**articolo 38** modifica l'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36 del 2003- che esclude dall'obbligo di trattamento prima del collocamento in discarica i rifiuti il cui trattamento stesso non contribuisce al raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e non risulta indispensabile in base normativa vigente - demandando all'ISPRA l'individuazione, entro novanta giorni, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario.

Articolo 39

(Norme in materia di Autorità di bacino)

L'**articolo 39** novella alcune disposizioni della parte terza del Codice dell'ambiente (di cui al decreto [legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)) che reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Le modifiche in esame intendono introdurre una nuova disciplina delle autorità di bacino. Viene quindi introdotta la definizione di Autorità di bacino distrettuale - o autorità di bacino - e di Piano di bacino distrettuale - o Piano di bacino - mediante la modifica dell'articolo 54 del Codice dell'ambiente.

Con le modifiche all'articolo 63 apportate dal presente articolo si intende ridisegnare l'assetto delle stesse autorità: a tale articolo è aggiunto un nuovo secondo comma, ai sensi del quale, nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, a cui sono attribuite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del Codice dell'ambiente; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità. Si stabilisce inoltre che sono organi dell'Autorità la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la segreteria tecnico-operativa, la conferenza

operativa e il collegio dei revisori dei conti. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino del personale e delle risorse finanziarie e strumentali. Ulteriore modifica apportata dalla norme in esame consiste nel prevedere la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale. Ai sensi del nuovo testo dell'articolo 63, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime. Ulteriori modifiche riguardano la composizione della conferenza istituzionale permanente, i compiti del segretario generale e i compiti spettanti alla conferenza operativa, la previsione esplicita della possibilità di integrare la conferenza operativa per le attività istruttorie.

Con le modifiche all'articolo 64 del Codice dell'ambiente sono ridefiniti i distretti idrografici; si prevede inoltre il mantenimento della sede operativa del bacino idrografico del fiume Serchio, al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio. Si stabilisce la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a partire dalla data di adozione del decreto ministeriale sul trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle suddette Autorità di bacino, nonché una fase transitoria in cui le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino nazionale.

Ulteriori modifiche all'art. 118, comma 1, del Codice incidono sulle norme in materia di monitoraggio al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali. Con l'aggiunta del comma 3-*bis* all'articolo 119 del medesimo decreto legislativo n. 152 si stabilisce la stipula, da parte del Ministero dell'Ambiente e delle regioni, di accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino. Si differisce, inoltre, al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione regionale dei piani di tutela. Infine si prevede la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico da parte degli enti competenti, per coniugare la prevenzione del rischio idraulico e la tutela degli ecosistemi fluviali.

Articolo 40

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

L'**articolo 40** introduce l'articolo 72-bis del [D.Lgs. 152/2006](#), che prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul "Fondo per le demolizioni delle opere abusive". Il comma 8 del nuovo art. 72-bis, aggiunto durante l'esame in Commissione, prevede la presentazione di una relazione del Ministro dell'ambiente al Parlamento sull'attuazione dell'articolo medesimo in relazione ai finanziamenti utilizzati e agli interventi realizzati.

Il **comma 2** dell'articolo 40 modifica la disciplina relativa agli interventi di "nuova costruzione" assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Articolo 41

(Snellimento delle procedure in materia di siti di interesse comunitario)

L'**articolo 41** attribuisce ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti le valutazioni di incidenza di taluni interventi minori (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici) sui siti di interesse comunitario (*rectius, siti di importanza comunitaria*) - definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 - che ricadano sul loro territorio (**comma 1**).

Il **comma 2** esclude la necessità, per gli interventi che incidono sui proposti siti di importanza comunitaria, sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione, della preventiva valutazione di incidenza, anche mediante pubblica consultazione, che secondo la normativa in vigore è tenuta ad acquisire l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli

interventi stessi (articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997).

Articolo 42

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

L'**articolo 42** istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).

Articolo 43

(Contratti di fiume)

L'**articolo 43** disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

Articolo 44

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

L'**articolo 44** prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

Articolo 45

(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano)

L'articolo stabilisce, al **comma 1**, che il sovracanone, previsto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980, si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt. Il **comma 2** elimina la finalizzazione alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni operata dalla legge di stabilità per il 2013 e la sostituisce con quelle della [legge 959/1953](#), che non vincola i comuni circa la destinazione dei fondi relativi ai sovracanon.

Articolo 46

(Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta)

L'**articolo 46** fa salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del TITOLO VII (Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua) del disegno di legge in esame ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Articolo 47

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259)

L'**articolo 47** inserisce quattro commi (da 1-*bis* a 1-*quinqüies*) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al [D.Lgs. 259/2003](#), al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-*bis* del Codice medesimo (tali articoli disciplinano rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, ossia l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive).

Articolo 48

(Acque reflue dei frantoi oleari)

Il **comma 1** è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso a condizione che i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato.

Articolo 49

(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)

L'**articolo 49** aggiunge all'articolo 180-bis del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#), il comma 1-bis, che consente ai comuni e ai loro enti strumentali, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi, presso i centri di raccolta (definiti dalla [lettera mm\) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. 152/2006](#)), per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

Articolo 50

(Comitato per il capitale naturale)

L'**articolo 50** istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.

Il **comma 1** demanda l'istituzione del Comitato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La composizione del Comitato è mista in quanto comprende vari Ministri, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'ISTAT e il Presidente del CNR, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente.

Il **comma 2** prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato trasmetta un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** stabilisce che la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, escludendo qualsivoglia compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti.

Il **comma 4** attribuisce al Comitato le funzioni di promozione dell'adozione di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali da parte degli enti locali.

Il **comma 5** attribuisce al Ministero dell'ambiente il funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 51

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

L'**articolo 51** istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale.

Articolo 52

(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)

L'**articolo 52** modifica [l'art. 40, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011](#), relativamente allo smaltimento di tipologie di rifiuti relativi a talune attività economiche. In particolare, sono considerati dalla nuova disposizione i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 - Attività di tatuaggio e *piercing*. A tali soggetti è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. Viene inoltre consentita la conservazione della documentazione, oltre che presso la sede dei soggetti esercenti le attività, anche presso le associazioni imprenditoriali interessate. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Articolo 53

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

L'**articolo 53** delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. Il comma 1 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo adotta, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi (trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune, servizi oggetto di remunerazione, inclusione della manutenzione dell'alveo dei fiumi, ruolo dell'agricoltura e dell'agroforestale, beneficiari finali del sistema e forme di

premierità). I decreti legislativi attuativi sono adottati d'intesa con la Conferenza Unificata. Sugli schemi dei decreti legislativi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, sono previsti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Articolo 54 (Oil free zone)

L'articolo 54 promuove l'istituzione delle "*Oil free zone*", quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree - nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane - viene promossa dai Comuni interessati, tramite le Unioni di Comuni e le Unioni di Comuni montani di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Per le aree naturali protette la costituzione di «*Oil free zone*» è promossa dagli enti locali d'intesa con gli Enti parco. Le modalità di organizzazione delle aree «*Oil free*» sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree.

Articolo 55 (Strategia nazionale delle Green community)

L'articolo 55 disegna la strategia nazionale delle *Green community*.

Il **comma 1** disciplina la definizione della Strategia nazionale delle *Green Community* da parte del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata: essa è destinata a prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un piano di sviluppo sostenibile che, per il **comma 2**, è volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane.

Le Regioni e le province autonome, ai sensi del **comma 3**, possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le unioni dei comuni e le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale. Il **comma 4** specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute

nell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 56

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008)

L'articolo 56 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

La finalità del conferimento della delega esplicitamente richiamata dalla norma è la "completa" armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive europee 2002/49/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), 2000/14/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e 2006/123/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nonché con il [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) (che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti).

Il **comma 2** elenca i principi e i criteri specifici per l'adozione dei decreti legislativi, il **comma 3** disciplina la procedura per l'adozione dei decreti medesimi e il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Appare utile segnalare che l'articolo in esame riproduce, sostanzialmente - tranne per quanto concerne il termine per la delega - l'articolo 19 della legge n. 161 del 2014, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2014, n. 261, S.O.

L'eventuale approvazione dell'articolo in esame sembrerebbe avere, quindi, quale unico effetto quello di consentire al Governo di adottare i decreti legislativi in materia entro 24 mesi dall'entrata in vigore del testo normativo in esame, anziché, come attualmente previsto, entro diciotto mesi a partire dal 25 novembre 2014, data di entrata in vigore della citata legge n. 161 del 2014.

Se l'effetto descritto è quello che ha presieduto all'approvazione della norma in esame, la tecnica normativa appare singolare, rispetto a quella della novella.

Articolo 57

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

L'articolo reca la clausola di applicazione nei riguardi delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni del presente decreto siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare)

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato».

L'**articolo 1** integra l'[articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#) (*Disposizioni per la difesa del mare*): ciò al fine di disporre che il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima - per l'adozione delle misure necessarie, di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo 12, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo - sia previsto anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e quantità del carico trasportato.

Il [secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982](#) dispone che l'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel primo comma (comandante, armatore, proprietario di una nave o responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma) immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Il terzo comma dell'articolo 12 prevede, inoltre, che nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

Il comma 4 dell'articolo 12, che viene integrato dalla norma in commento, è stato aggiunto dal [comma 3 dell'art. 11 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#).

Articolo 2

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, con cadenza

almeno triennale,».

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 2** reca disposizioni finalizzate a garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

A tal fine, il comma 1 dell'articolo 2 modifica il comma 3 dell'articolo 34 del d.lgs. n. 152/2006 (recante norme in materia ambientale, cd. Codice dell'ambiente) che, fino ad oggi inattuato, aveva previsto l'emanazione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di un'apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'aggiornamento della citata [Strategia nazionale](#), approvata con la [delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57](#).

Il citato termine di sei mesi viene sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame con l'obbligo di aggiornamento almeno triennale.

In sede di prima attuazione, il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che si proceda all'aggiornamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

(Programma di mobilità sostenibile)

1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *car-pooling*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni

mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

L'**articolo 3**, è volto a destinare, prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ai sensi dell'[articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#)). In particolare, le predette risorse sono destinate al finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai

100.000 abitanti volti a incentivare la mobilità sostenibile (ad es. iniziative di *car-pooling*, *bike-pooling* e *bike sharing*). I progetti - che possono comprendere la cessione di « buoni mobilità » per l'uso di mezzi di trasporto sostenibili - potranno riguardare la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti tra casa e scuola, uscite didattiche con mezzi sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico e dell'inquinamento.

Il **comma 2** prevede inoltre, per la definizione del programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse tra gli enti beneficiari, l'emanazione di due decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sui quali sono acquisiti i pareri dalle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono essere espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Articolo 4

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 109:

1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità

competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 4** reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.

Secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 (che reca norme in materia ambientale, cd. Codice Ambientale), mediante il procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), del medesimo decreto tra i quali si annoverano la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nonché quelle di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del d.lgs. 152/2006, che viene richiamato dall'articolo in commento, il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

Sono assoggettati alla VIA – in sede statale – le opere ed i progetti che ricadono nell'elenco dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, mentre sono sottoposti a VIA, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV.

Passando nello specifico alle singole modifiche introdotte dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in esame, la lettera a) aggiunge all'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, che disciplina gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, il comma 8-bis, ai sensi del quale, per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali previste ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 104 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento, che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'art. 104 prevede, al comma 5, che, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, l'autorizzazione allo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste da un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente (in attesa dell'emanazione la disciplina è recata dal D.M. 28 luglio 1994[5]), a condizione che la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare deve essere progressivamente sostituito dalla "iniezione o reiniezione" in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione. In taluni casi, disciplinati dal comma 6 dell'articolo 104, il Ministero dell'ambiente, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde, può autorizzare anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7. Al comma 7 del medesimo articolo, si prevede che lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 viene autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 104, per quanto riguarda i giacimenti a mare, è il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ad autorizzare lo scarico di acque, mentre per i giacimenti a terra è la regione.

La lettera b), al numero 1), con la soppressione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 109, elimina, nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati, la previsione in via generale della necessità di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente. La modifica è da leggere anche in relazione al comma 5 -bis dell'articolo 109, introdotto dal successivo numero 2) della lettera b).

Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 109 prevede, infatti, che, nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

La lettera b), al numero 2), aggiunge all'articolo 109, che disciplina l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e l'attività di posa in mare di cavi e condotte, il comma 5-bis, ai sensi del quale, per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali previste dai commi 2 e 5 del medesimo articolo 109 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Si prevede, inoltre che nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

Il comma 2 dell'articolo 109, modificato dall'art. 24, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. n. 5/2012, prevede che l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente. Secondo quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 109, la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale.

Il **comma 2** modifica il punto 4-bis) dell'Allegato II alla [parte seconda del decreto legislativo 152/2006](#), che contiene l'elenco dei progetti di competenza statale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di escludere gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti

parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 5

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, di gassificazione e di liquefazione)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, da svolgere

nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

La novella di cui all'**articolo 5** richiede lo svolgimento - nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA) - di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità a linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti: le raffinerie di petrolio greggio¹; gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. Si ricorda che l'esame dei progetti relativi agli impianti summenzionati è di competenza statale². Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla suddetta valutazione di impatto sanitario l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, il quale opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La novella in esame si applica ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

¹ Escluse le aziende che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio.

² Cfr. il [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), e, in particolare, l'Allegato II alla Parte Seconda, e successive modificazioni.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30)

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 10, la parola: «ventitré» è sostituita dalla seguente: «ventidue»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (*Ambito di applicazione*). -- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.

2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di

applicazione del presente capo le attività di volo effettuate con gli aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione»;

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «comporta le seguenti conseguenze» sono sostituite dalle seguenti: «comporta una delle seguenti conseguenze»;

d) all'articolo 36, comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;

e) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 23, comma 1,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 28, comma 1,».

L'articolo 6 modifica in più punti il d.lgs. 30/2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato la precedente direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

In particolare, la **lettera a)** corregge l'erronea indicazione del numero di membri della Segreteria tecnica del "Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto", la cui composizione è disciplinata dall'art. 4, comma 10, del D.Lgs. 30/2013.

Tale comma dispone infatti che la Segreteria tecnica è composta da ventitré membri, ma disciplina solamente la nomina dei seguenti ventidue componenti:

- sei membri (il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri), nominati dal Ministero dell'ambiente;
- sei membri nominati dal Ministero dello sviluppo economico;
- due membri nominati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, (ENEA);
- due membri nominati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- due membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- un membro nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- due membri nominati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- un membro nominato dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

La **lettera b)** esclude dall'ambito di applicazione del Capo III del decreto, quindi dal sistema di assegnazione e rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, le attività di volo effettuate con velivoli di Stato ed equiparati per la sicurezza nazionale (di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione). A tal fine la lett. b) sostituisce l'articolo 5 del d.lgs. 30/2013 introducendovi un comma 2 che contiene la clausola di esclusione.

Si ricorda che l'art. 744 c.n. richiamato prevede al comma primo che siano aeromobili di Stato gli aeromobili militari [c.n. 745] e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato. Al quarto comma si specifica che sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

Secondo la relazione governativa al disegno di legge originario, si escludono pertanto dal campo di applicazione degli obblighi relativi all'ETS i velivoli di Stato e quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale, come avviene in tutti i Paesi dell'Unione europea.

La relazione ricorda infatti che: “l'impostazione seguita dal legislatore (europeo e nazionale) per determinare l'applicabilità (e la conformità) degli operatori aerei al sistema di scambio di quote delle emissioni di gas a effetto serra, il cosiddetto Emission Trade System (ETS), prevede (articolo 18-ter della direttiva 2003/87/CE c.d. direttiva ETS) che la Commissione possa chiedere l'assistenza di Eurocontrol ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva. Nelle norme vigenti con cui l'Italia ha aderito a Eurocontrol sono riportati, per i voli nazionali e per quelli internazionali, i criteri di determinazione delle tasse di rotta sullo spazio aereo italiano e delle tasse di aree terminali, nonché le relative circostanze di esenzione, recepiti successivamente negli accordi multilaterali costitutivi di Eurocontrol. Nello specifico, l'articolo 4 della legge 2 dicembre 1995, n. 575 (richiamato al comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, come poi modificato nel 2005), dispone che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, sia determinata l'applicazione delle esenzioni previste per lo Stato italiano, da comunicare a Eurocontrol. L'impostazione adottata nel definire il campo di applicazione della direttiva ETS, che si basa sui principi della navigazione aerea, penalizza però alcuni tipi di aeromobili di Stato e gli aeromobili equiparati ad aeromobili di Stato, i quali sono trattati alla stregua di operatori aerei privati o commerciali”.

La **lettera c)** modifica la definizione di “riduzione sostanziale della capacità” contenuta, seppure in maniera non esplicita, nel comma 1 dell'articolo 26, del d.lgs. 30/2013, per finalità di adeguamento all'corrispondente definizione contemplata dall'art. 3, lettera j), della decisione n. 2011/278/UE, che stabilisce norme transitorie ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione

gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-*bis* della direttiva 2003/87/CE.

Ai sensi della citata lettera j), per «riduzione sostanziale della capacità» si intende una o più modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità corrisponde a quella considerata ai fini della definizione di ampliamento sostanziale della capacità.

L'ampliamento sostanziale della capacità è a sua volta definito, dalla precedente lettera i), come un aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:

- i) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente; e
- ii) il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno il 10% rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; o
- iii) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il 5% del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche.

Poiché la norma europea prevede che le conseguenze sui sottoimpianti determinate da un aumento significativo della capacità installata debbano verificarsi alternativamente come attesta il ricorso alla parola “o”, la lettera c) in commento è volta a sostituire – al comma 1 dell'articolo 26 del d.lgs. 30/2013 - le parole “comporta le seguenti conseguenze” con le seguenti “comporta una delle seguenti conseguenze” adeguando di fatto la definizione prevista dalla norma nazionale a quella della decisione europea considerato che la definizione di “ampliamento sostanziale della capacità” è speculare a quella di riduzione sostanziale della capacità.

Analogia modifica non viene apportata alla definizione di “ampliamento sostanziale della capacità” di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 30/2013, modifica alla quale sembra fare riferimento l'analisi tecnico-normativa laddove fa riferimento all'introduzione di modifiche al citato decreto legislativo finalizzate a meglio specificare la predetta definizione.

La lettera d) corregge un errato rinvio contenuto al comma 10 dell'articolo 36 del decreto 30/2013.

La lettera e) modifica il comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. 30/2013 che elenca le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con apposito decreto interministeriale a tutt'oggi non ancora emanato.

La lettera in esame introduce nel novero di tali attività anche quelle di cui all'art. 28, comma 1, vale a dire le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei Registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti (Registro nazionale e Sezione italiana del Registro

dell'Unione³) per l'attuazione delle misure necessarie per dare piena attuazione ai regolamenti sui registri medesimi.

³ Tali registri sono definiti alle lettere qq) ed rr) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 30/2013.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)

1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

L'articolo prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato *open data* per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*, in coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'[articolo 47 del D.L. 5/2012](#).

L'agenda digitale europea è stata adottata dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2010)245. L'agenda costituisce una delle sette "iniziative faro" della Strategia UE 2020.

In particolare la Commissione si dovrebbe adoperare per:

- creare un quadro giuridico stabile al fine di incentivare investimenti per internet ad alta velocità;
- definire una politica efficiente in materia di spettro radio;
- creare un vero e proprio mercato unico per i contenuti e i servizi online;
- promuovere l'accesso a internet, in particolare mediante azioni a sostegno dell'alfabetizzazione digitale e dell'accessibilità.

Gli Stati membri dovrebbero:

- elaborare strategie operative per internet ad alta velocità e orientare i finanziamenti pubblici, compresi i fondi strutturali, verso settori non totalmente coperti da investimenti privati;
- creare un quadro legislativo per coordinare i lavori pubblici in modo da ridurre i costi di ampliamento della rete;
- promuovere la diffusione e l'uso dei moderni servizi *online*.

L'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012 prevede l'adozione di azioni coordinate per realizzare i seguenti obiettivi specifici, concernenti l'Agenda digitale:

1. favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi;
2. potenziare l'offerta di connettività a larga banda;
3. incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali;

4. promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

Le disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni sono raccolte e riordinate in un unico atto normativo, il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), adottato con il D.Lgs. 82/2005 in attuazione della delega contenuta nell'art. 10 della legge 229/2003 (legge di semplificazione 2001) relativa al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di Società dell'informazione.

Il CAD è già stato oggetto di modifiche apportate dal D.Lgs. 159/2006 e, in base alla delega contenuta nell'art. 33 della legge n. 69 del 2009, dal D.Lgs. 235/2010.

Intento del Codice è la predisposizione di un quadro normativo adeguato a promuovere e disciplinare la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività interna delle pubbliche amministrazioni, così come nei rapporti con i cittadini e con le imprese.

Articolo 8

(Modifica al [decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115](#))

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

L'**articolo 8** apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (c.d. SEU, di cui al [D.Lgs. 115/2008](#)). In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito.

Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto 115/2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario (e non più esclusivamente al medesimo soggetto giuridico). Tale estensione recepisce un'osservazione della Commissione X della Camera.

Si ricorda che l'[articolo 2, comma 1, lettera t\) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115](#), definisce sistemi efficienti di utenza gli impianti elettrici (di una potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito) alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, il quale è direttamente connesso, tramite un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente. L'[articolo 10, comma 2, del medesimo D. Lgs. 115/2008](#) ha previsto un regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU delegando l'attuazione di tale disciplina all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (attuata con deliberazione 12 dicembre 2013 n. 578 del 2013). Inoltre lo stesso articolo ha previsto per i SEU la cui realizzazione fosse stata avviata in data antecedente all'entrata in vigore del [D.Lgs. 115/2008](#), meccanismi di salvaguardia estendendo il regime di favore ai sistemi il cui assetto sia conforme a specifiche condizioni tra le quali quelle previste dalla lett. b), oggetto di modifica dell'articolo in commento, che prevede

la configurazione conforme alla definizione di SEU recata dal medesimo decreto legislativo o, in alternativa, la connessione, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente di unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico (l'articolo 8-bis in esame estende alla titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario). Si ricorda infine che l'[articolo 24 del D.L. 91/2014](#) sottopone i SEU e equiparati, che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete, al pagamento di una quota di tali oneri. Il comma 9 di tale articolo esclude però dall'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 24 gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kw.

Articolo 9

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini

dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012.

L'**articolo 9** inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui alla Tabella 1.A del decreto del MISE del 6 luglio 2012).

Attualmente si possono utilizzare soltanto i seguenti sottoprodotti:

1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009

- classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
 - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
 - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
 - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - rifiuti da cucina e ristorazione;
 - sottoprodotti di animali acquatici;

- classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)

- stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.);
 - tubo digerente e suo contenuto;
 - farine di carne e d'ossa;
 - sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all' [articolo 27](#), primo comma, lettera c);
 - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o
 - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e);
- Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all' articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)

2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

- effluenti zootecnici;
- paglia;
- pula;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera.
- residui di campo delle aziende agricole;
- sottoprodotti derivati dall'espianto;
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
- potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.);
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granturco, lino, vinacciolo, ecc.);
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.);
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;

4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali

- sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti.

Articolo 10

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)

1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon*

footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067»;

b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici di cui al presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi requisiti».

2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«*e-bis*) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«*f-bis*) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni

ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di

tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:

a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

b) è accessibile a tutti i concorrenti;

c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».

L'articolo 10, comma 1 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'art. 75 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ([D.Lgs 163/2006](#)), al fine di prevedere la riduzione del 30% dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e *audit* EMAS o una riduzione del 20% per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso; l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.

Il comma 2 inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti:

- il possesso di un marchio Ecolabel in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture, o delle prestazioni oggetto del contratto stesso;
- la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
- la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE concernente le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
- il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indica, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero.

Articolo 11

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione a prodotti e servizi. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.

L'**articolo 11** prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Con l'acronimo EMAS si intende il sistema comunitario di ecogestione e audit cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio dell'UE o al di fuori di esso, che si impegnano a migliorare la propria efficienza ambientale. Si tratta di un sistema che ha lo scopo di promuovere miglioramenti continui nelle prestazioni ambientali attraverso sistemi di gestione ambientale (secondo la norma ISO 14001). Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal Regolamento n. 1221 (EMAS III). Con la Decisione n. 2013/131/UE della Commissione, del 4 marzo 2013, sono state definite le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS.

L'Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato. L'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.

Il marchio è stato istituito nel 1992 con il Regolamento CE n. 880/92, poi revisionato dal Regolamento CE n. 1980/2000, sostituito dal Regolamento CE n. 66/2010 del 25 novembre 2009, in vigore dal 19 febbraio 2010. Si tratta di uno strumento volontario: i produttori di beni e i fornitori di servizi, gli importatori, i venditori all'ingrosso e al dettaglio di prodotti e servizi che utilizzino il proprio marchio, possono richiedere

l'Ecolabel, una volta verificato il rispetto dei criteri da parte dei prodotti. E inoltre selettivo: l'etichetta ecologica è un attestato di eccellenza, pertanto viene concessa solo a quei prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. Il rispetto dell'ambiente deve essere certificato attraverso una serie di criteri definiti per ogni categoria di prodotto, valutati sulla base di un'analisi della vita dei prodotti/servizi, sui costi di smaltimento, sugli imballi e sui consumi, secondo le procedure indicate nella norma ISO 14020, con l'obiettivo di favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti e servizi.

Articolo 12

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 68-bis. - *(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)*. -- 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM (2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di

apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali *personal computer*, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

c) servizi energetici per gli edifici -- servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:

a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;

b) forniture di cartucce *toner* e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce *toner* e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;

c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;

e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;

f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;

g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di cinque anni, e aggiorna l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate.

4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l'indicazione dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitoli contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi».

L'**articolo 12** disciplina, con l'introduzione dell'articolo 68-*bis* nel Codice dei contratti l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti

pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP). In particolare, la norma prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza), di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP, relativi all'acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio.

Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore sia di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario) anche alle categorie di forniture e di affidamenti elencate nel **comma 2**: carta per copia e carta grafica, ristorazione collettiva e derrate alimentari, affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio; affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di gestione del verde pubblico; forniture di cartucce per stampanti e affidamento dei relativi servizi integrati di ritiro e forniture. Infine è prevista l'applicazione dei predetti obblighi anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

Inoltre (**comma 3**) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate.

Ciascun soggetto obbligato (**comma 4**) all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché i soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.

L'obbligo (**comma 5**) di cui ai **commi 1 e 2** si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori **oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.**

Articolo 13

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)

1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis*) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 64, comma 4-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per

l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni.».

4. All'articolo 83, comma 1, lettera *e*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».

L'**articolo 13** reca ulteriori disposizioni, oltre quelle di cui all'articolo 12 del disegno di legge in esame, volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici di lavori. Nello specifico, il **comma 1** integra le competenze dell'Osservatorio dei contratti pubblici (istituito presso la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità nazionale anticorruzione) assegnando all'Osservatorio il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP),

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La modifica si traduce nell'aggiunta di una lettera *l-bis*) all'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)).

Il **comma 2**, contiene una clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1.

Il **comma 3** modificando l'articolo 64, comma *4-bis*, del Codice dei contratti pubblici, prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi.

Il **comma 4**, nel modificare l'articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, integra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al lavoro e al prodotto, e che, quanto al prodotto, occorre tenere conto anche delle "specifiche tecniche premianti" previste dai criteri ambientali minimi.

Articolo 14

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale. Il Piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche e operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi.

2. Nella definizione delle azioni da inserire nel Piano di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.

3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti

hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 12 della presente legge;

b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;

c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra i luoghi di produzione e di consumo, e la definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;

d) aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia derivanti da norme nazionali e internazionali, sia derivanti da esperienze e progetti nazionali e internazionali;

e) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14

luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste nel Piano di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

L'articolo, al **comma 1**, disciplina l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, con un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Piano contiene azioni e indicazioni per migliorare la capacità delle imprese di rispondere alla domanda di prodotti sostenibili.

Il **comma 2** prevede che i contenuti del Piano tengano conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo)⁴, ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili.

⁴ Si tratta di un atto con cui la Commissione dell'Unione europea, unitamente alla "strategia tematica per la protezione del suolo" (COM(2006) 231 def.), sottolinea l'importanza di un uso sostenibile del suolo e la necessità di affrontare l'aumento non sostenibile, nel lungo periodo, delle aree di insediamento (occupazione dei terreni). Le prospettive entro cui la tabella opera partono dalla considerazione che, entro il 2050, l'economia dell'UE sarà cresciuta in maniera da rispettare i vincoli imposti dalle risorse e i limiti del pianeta, contribuendo in questo modo ad una trasformazione economica globale. L'economia sarà competitiva, inclusiva e offrirà un elevato standard di vita, con impatti ambientali notevolmente ridotti. Tutte le risorse - materie prime, energia, acqua, aria, terra e suolo - saranno gestite in modo sostenibile. Saranno stati conseguiti importanti traguardi nella lotta contro i cambiamenti climatici, mentre la biodiversità e i relativi servizi ecosistemici saranno stati tutelati, valorizzati e in larga misura ripristinati. Migliorare l'efficienza delle risorse è la strada da seguire per realizzare queste prospettive in quanto consente all'economia di creare di più con meno, generando un valore più elevato con meno input, utilizzando le risorse in modo sostenibile e minimizzando il loro impatto ambientale. In pratica ciò presuppone che le scorte di tutti i beni ambientali di cui l'UE dispone o che si procura siano sicure e gestite entro i limiti della loro resa sostenibile; presuppone inoltre che i rifiuti residui siano quasi inesistenti, che gli ecosistemi siano stati ripristinati e che i rischi sistemici per l'economia legati all'ambiente siano stati capiti ed evitati. Occorrerà un'altra ondata di innovazioni: ecco perciò che la tabella di marcia definisce le tappe che indicano quali elementi saranno necessari per fare avanzare l'Unione verso una crescita sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse. In ogni sezione sono poi descritte le azioni necessarie nel breve periodo per dare il via a questo processo. La tabella di marcia offre un quadro di riferimento che illustra come le politiche interagiscono e si basano una sull'altra, quadro nel quale le azioni future possono essere elaborate e attuate in modo coerente.

Il **comma 3** elenca gli obiettivi delle azioni contenute nel Piano (di tipo promozionale di tecnologie, rafforzamento di impatto e qualificazione, incremento di informazione e trasparenza), che per il **comma 5** trovano applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Il **comma 4** prevede un ulteriore decreto interministeriale, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, contenente un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, per l'integrazione delle azioni previste nel Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15, comma 1 (novelle al D.Lgs. 152/06 artt. 206-ter-206-quinquies)
(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

1. Dopo l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«Art. 206-*ter*. - *(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo)*. -- 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati *post* consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;

b) con enti pubblici;

c) con soggetti pubblici o privati;

d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;

e) con associazioni di volontariato senza fini di lucro;

f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo

nel rispetto del presente decreto e della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di preparazione dei materiali *post* consumo per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso;

c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti.

Art. 206-*quater*. - *(Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo)*. --

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale *post* consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato *post* consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo *post* consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'allegato L-bis

alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 206-quinquies. - (*Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo*). -- 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali *post* consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrerie e *compost* di qualità.

Il **comma 1** reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo".

In primo luogo, il nuovo articolo 206-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) (Codice dell'ambiente) consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti ricomprende (con enti pubblici e soggetti pubblici e privati) anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché i soggetti incaricati di operare secondo il principio di responsabilità estesa del produttore e le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali "post consumo" per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali.

È previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, individua le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.

Il nuovo articolo 206-*quater* del [D.Lgs. 152/2006](#) demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione che apporta la novella, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-*ter*. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post-consumo può essere dimostrata per il tramite di certificazioni di enti riconosciuti; il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici misti riciclati sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L *bis* alla [parte quarta del D.Lgs. 152/2006](#), inserito dall'allegato 1 del disegno di legge; le medesime percentuali legittimano all'applicazione degli incentivi, per ottenere i quali il contenuto polimerico eterogeneo da riciclo va adeguatamente certificato. La nuova disposizione contiene altresì una clausola di salvaguardia della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*.

Con riferimento al tema generale dell'ammissibilità degli aiuti, in particolare per quel che riguarda gli aiuti "*de minimis*", si segnala che dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), che sostituisce il precedente regolamento 1998/2006.

La riforma, che semplifica e chiarisce le regole, è parte dell'iniziativa della Commissione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, volta a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e gli Stati membri.

Con il nuovo regolamento, viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti «*de minimis*» - non soggetti a notifica - che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi).

Tra le modifiche introdotte: le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti *de minimis*; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizioni, è possibile beneficiare - ai sensi del regolamento *de minimis* - di prestiti assistiti fino ad un milione di euro.

Il nuovo articolo 206-*quinquies* del [D.Lgs. 152/2006](#) demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione che apporta la novella, la definizione dei criteri e del livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e *compost* di qualità.

Articolo 15, comma 1 (novelle al D.Lgs. 152/06 art. 206-sexies)

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

(...)

Art. 206-sexies. - *(Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche).* -- 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento

dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

L'**articolo 15** reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo", inserite nei nuovi articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del [D.Lgs. 152/2006](#) (cd. Codice dell'ambiente).

Il nuovo articolo 206-sexies del [D.Lgs. 152/2006](#), detta una serie di disposizioni per l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 ("*Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera*") e dei requisiti acustici riportati nell'allegato L-ter alla [parte IV del D.Lgs. 152/2006](#), introdotto dall'allegato 2 del presente disegno di legge, nelle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli istituti scolastici e degli ospedali. In tali gare di appalto e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, si prevede, inoltre, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l'applicazione di punteggi premianti per l'utilizzo di materiali "post consumo", le cui percentuali sono stabilite in appositi decreti interministeriali a cui è demandata, inoltre, anche la definizione dei descrittori acustici da considerare nei bandi di gara, delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, nonché i materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento.

A decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, è demandata la fissazione di criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose la definizione per lo svolgimento delle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e degli ospedali e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche.

La fissazione di tali criteri, che può avvenire anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 11 aprile 2008⁵, riguarda:

- a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206-ter, comma 2, lettera a) (beni derivanti da materiali post consumo riciclati e in particolare dalla raccolta differenziata dei rifiuti), e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;
- b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara;
- c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;
- d) i materiali post consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

Con riferimento al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 11 aprile 2008, riguardante il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, si rammenta che l'art. 1, comma 1126, della legge n. 296 del 2006, aveva autorizzato la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 per l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sottoposto all'approvazione dalla Consip S.p.A.. Tale Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico ed indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da conseguire in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisto pubbliche. L'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008 prevede che con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri concertanti, saranno definiti, per determinate categorie merceologiche gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale così come definiti dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

⁵ D.M. 11 aprile 2008, Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2008, n. 107.

Articolo 15, commi 2 e 3
(Modifica allegati e risorse)

2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L sono aggiunti gli allegati *L-bis* e *L-ter* di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

Il **comma 2** aggiunge alla [parte quarta del D.Lgs. 152/2006](#):

- l'allegato *L-bis*, contenuto nell'allegato 1 del disegno di legge in esame. In tale allegato vengono fissate le percentuali di materiali polimerici misti riciclati impiegati per i manufatti; sulla base di tali percentuali si applicano gli incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di tali manufatti;
- l'allegato *L-ter*, contenuto nell'allegato 2. Tale allegato riguarda i materiali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 ("*Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera*") da utilizzare nelle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli istituti scolastici e degli ospedali.

Il **comma 3** riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*. In sede di prima applicazione delle predette disposizioni, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, inoltre, che i successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare, sulla base di un'apposita disposizione legislativa di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma.

Articolo 16

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il

seguito capoverso:

«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;

2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 -- Legno» e «19 12 07 -- Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».

Il **comma 1** apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. Si tratta degli impianti di cui al decreto del MISE del 6 luglio 2012, il quale stabilisce le modalità di incentivazione⁶ della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.

In particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, solo quelli relativi al legno non trattato.

Inoltre sono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili - di cui al citato decreto del MISE 6 luglio 2012 - alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

⁶ Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui. A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.

Articolo 17

(Modifica all'allegato 2 al [decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75](#), in materia di fertilizzanti)

1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona,».

L'**articolo 17** include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 (*Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi*), ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al [D.Lgs. n. 75/2010](#). A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del D.Lgs. n. 75.

Si ricorda che ai sensi del predetto D.Lgs. gli ammendanti sono i materiali da aggiungere al suolo *in situ*, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro. I tipi e le caratteristiche degli ammendanti utilizzabili sono riportati nell'allegato 2 del D.Lgs. n. 75.

Il punto 2 del predetto allegato, al numero 5, include tra gli ammendanti il compostato misto definendo con tale termine il prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

Con l'articolo in esame, si prevede che tra i rifiuti urbani che concorrono alla costituzione del compostato siano inclusi anche i rifiuti in plastica compostabile (ad esclusione dei prodotti assorbenti della persona).

Articolo 18
(Pulizia dei fondali marini)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le

associazioni citate, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti.

3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «A tale fine, la regione cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».

L'articolo 18 consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni, il comune territorialmente competente. E' previsto che il ministro dell'ambiente si avvalga del Reparto ambientale marino delle capitanerie di porto (**comma 1**).

Il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto è stato istituito dall'articolo 20 della legge n. 179 del 2002 al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero. Il Reparto è posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 (**comma 2**).

Il **comma 3** modifica l'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo, n. 182 del 2003⁷, che contiene disposizioni per l'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attribuendo alle regioni una serie di compiti in materia. Con la modifica in esame viene affidata ai comuni, anziché alle regioni, come attualmente previsto, la cura delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima.

Si rammenta che l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 182/2003 prevede che, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'allegato I e tenuto conto di una serie di obblighi imposti dal medesimo decreto, l'autorità portuale provveda - entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto - all'elaborazione di un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone, per i porti in cui l'autorità competente è l'autorità marittima, che le prescrizioni di cui al comma 1 siano adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta. Alle regioni sono attribuiti i seguenti compiti, finalizzati a garantire la predisposizione e l'attuazione del citato piano:

- integrazione delle citate prescrizioni, per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, con il piano regionale di gestione dei rifiuti che la regione predispone a norma dell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006;
- cura delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima, per i fini di interesse di quest'ultima;
- predisposizione dello studio per la valutazione di incidenza (VINCA) del piano sull'habitat naturale previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 357/1997;
- acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta.

⁷ D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

Articolo 19

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» sono soppresse.

L'**articolo 19** interviene sul [regolamento n. 161/2012](#), che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, con una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nella definizione di "materiali da scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).

Si segnala che l'articolo 8 del D.L. 133/2014, autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare – secondo quanto esplicitato dalla norma – disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Il decreto ministeriale n. 161/2012, emanato ai sensi dell'articolo 49 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, si applica alla gestione dei materiali da scavo (suolo, sottosuolo con eventuale presenza di materiali di riporto), con l'esclusione dei materiali provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla normativa sui rifiuti contenuta nella parte quarta del D.Lgs 152/2006.

Il D.M. 161/2012 ha dettato in particolare le condizioni per cui le terre e le rocce da scavo sono considerati sottoprodotti e non rifiuti, e sono pertanto conseguentemente, disciplinati dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

Il campo di applicazione del D.M. n. 161/2012, definito dall'art. 184-bis, comma 2-bis del D.Lgs n. 152 del 2006, introdotto dall'art. 41, comma 2, del D.L. 69/2013, e dall'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, riguarda solo le terre e le rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e da autorizzazione integrata ambientale (AIA), con esclusione dei materiali indicati dall'art. 109 del D.Lgs. 152/2006, sull'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (vale a dire: materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; inerti, materiali geologici inorganici e manufatti; materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri; fondali marini movimentati durante l'attività di posa in mare di cavi e condotte).

La procedura prevista per il riutilizzo di questi materiali da scavo prevede un unico documento (PUT) da sottoporre alle competenti autorità per garantire il rispetto delle condizioni prescritte ai sensi dell'articolo 5 del suddetto D.M. in cui si disciplina in modo dettagliato i contenuti e le modalità di approvazione.

Con l'art. 41-*bis* del D.L. n. 69/2013, sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, al fine di introdurre una disciplina semplificata per i cantieri non soggetti a VIA o AIA, indipendentemente dalle dimensioni in termini di metri cubi, per cui il produttore delle terre deve dimostrare, tramite un'autodichiarazione, il rispetto di una serie di requisiti, come la certezza della destinazione di utilizzo e il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti dal Codice dell'ambiente.

Articolo 20

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti»;

b) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

2) dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti:

g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi *standard*, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;

g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;

g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni»;

c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;

e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».

2. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera *m)*, e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in

deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L'inquadramento è disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.

4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito *web* di tutte le informazioni utili a definire lo stato di

attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

12-*bis*. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a) produzione totale e *pro capite* dei rifiuti solidi urbani;

b) percentuale di raccolta differenziata totale;

c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;

d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER».

5. Al comma 3-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».

6. Al comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2014,».

L'**articolo 20** interviene sull'art. [206-bis del Codice ambientale](#)⁸ (di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) al fine di eliminare i riferimenti all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare, il riferimento all'Osservatorio viene espunto nella rubrica del vigente articolo 206-bis - proponendo il **comma 1**, lettere *a*) della disposizione in esame la nuova rubrica "Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti" - nonché nel testo del comma 1 del medesimo articolo: ai sensi della novella proposta dalla lett. *b*), n. 1, ci si riferisce, infatti, al suddetto Ministero, che viene ad assumere le funzioni attualmente attribuite all'Osservatorio.

La relazione illustrativa al disegno di legge originario afferma che per effetto del combinato disposto dell'articolo 29 del D.[L. n. 223/2006](#), in materia di contenimento della spesa per commissioni, comitati e altri organismi, e dell'articolo 68 del D.[L. n. 112/2008](#), relativo alla riduzione degli organismi collegiali e di duplicazione di strutture, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti non è più operativo dal 25 luglio 2010, non essendo stata avanzata entro tale data la richiesta di proroga ai sensi del comma 2 dell'articolo 68. Tuttavia, la cessazione dell'operatività dell'Osservatorio non ha comportato la soppressione delle funzioni allo stesso attribuite, nell'esercizio delle quali è subentrata la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che peraltro ne sostiene i costi.

Il n. 2 della lettera *b*) integra il testo dell'articolo 206-bis oggetto di modifica con le lettere da *g-bis*) a *g-quinquies*), recanti le nuove funzioni.

Vi si prevede, alla nuova lettera *g-bis*), l'individuazione dei costi *standard*, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento. L'individuazione dei costi *standard* avviene comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216](#)⁹.

Per quanto riguarda la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 216 del 2010, emanato in attuazione delle delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009,

⁸ Inserito nel Codice dall'articolo 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante *Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

⁹ *Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*.

costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, affidata alla S.O.S.E. s.p.a., che si avvale dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT. Tale articolo 5 fissa il ruolo della Società per gli studi di settore - Sose s.p.a., quale organismo tecnico chiamato a predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province. La Società, che per l'espletamento dei propri compiti può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province, provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard.

La lettera *g-ter*) pone in capo al Ministero l'elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203 del Codice ambientale per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti: tali contratti di servizio - conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni - regolano i rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato e sono allegati ai capitoli di gara. Il medesimo articolo 203 del Codice fissa inoltre i contenuti degli schemi tipo.

La lettera *g-quater*) attribuisce al Ministero compiti di verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 204 del Codice ambientale, relativo alle gestioni integrate dei rifiuti esistenti, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri.

La lettera *g-quinquies*) attribuisce al Ministero compiti di verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni.

La lettera *c*), conseguentemente alla soppressione dell'Osservatorio, prevede l'abrogazione dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 206-*bis*: i commi di cui si propone l'abrogazione recano disposizioni relative a composizione, durata, modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio medesimo, nonché in materia di enti e agenzie di cui esso può avvalersi.

Per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 206-*bis* il Ministero dell'ambiente si avvale dell'ISPRA (lettera *d*) che novella il comma 4 dell'articolo 206-*bis*).

La lettera *e*) modificando il comma 6 dell'articolo 206-*bis* ne espunge il riferimento all'Osservatorio.

Il **comma 2** prevede che sono da riferirsi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, effettuati, da alcune disposizioni del Codice ambientale.

Si tratta delle seguenti disposizioni:

- articolo 221 relativo agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori in materia di gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; i commi 5, 7, 8 e 9 di tale articolo stabiliscono che i produttori non aderenti ad un consorzio per la gestione dei rifiuti da imballaggio sono tenuti a presentare un programma all'Osservatorio un progetto di sistema di gestione di tali rifiuti
- dall'articolo 222, comma 2, relativo agli obblighi delle pubbliche amministrazioni in relazione alla raccolta differenziata atta a garantire il conferimento da parte del consumatore di rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio;
- dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, relativo ai consorzi per i rifiuti di imballaggio;
- dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, sul Consorzio nazionale imballaggi (CONAI);
- dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, sul programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- dall'articolo 233, comma 9, sul Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
- dall'articolo 234, comma 7, sul Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

Analogamente, devono riferirsi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le norme relative all'Osservatorio presenti in altre disposizioni di legge.

Il comma 2 in esame dispone, inoltre, che devono intendersi riferiti al Ministero anche i richiami "all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152": si tratta dell' Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti. Tale articolo 207 è stato abrogato dall'[articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284](#), correttivo ed integrativo del Codice ambientale. Il medesimo articolo 1, comma 5, stabiliva, peraltro, la ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti attribuendo loro le funzioni dell'Autorità di vigilanza.

Al fine della realizzazione di quanto previsto dall'articolo in esame, il **comma 3** detta disposizioni in merito al personale, assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche, che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In deroga a quanto disposto in materia di mobilità nella pubblica amministrazione¹⁰, si dispone che il suddetto personale delle amministrazioni

¹⁰ In particolare dall'[art. 30, c. 1, D.Lgs. 165/2001](#), così come modificato dall'[art. 4, c. 1, del D.L. 90/2014](#), che ha previsto, tra l'altro: specifici bandi per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; possibilità di trasferimenti tra sedi centrali di differenti organismi - anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, se l'amministrazione di destinazione ha una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza -; istituzione di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità.

pubbliche, nonché quello in regime di diritto pubblico (artt. 1, comma 2, e 3 del [D.Lgs. 165/2001](#)), in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente, possa chiedere, entro il 31 dicembre 2014, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui opera il suddetto personale, di essere inquadrato nei ruoli dello stesso Ministero, nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, fino ad un massimo di quindici unità, purché il passaggio non comporti un aumento del trattamento economico. L'inquadramento del suddetto personale viene disposto sulla base di un'apposita tabella di equiparazione approvata con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. *Si segnala, in proposito, che non è indicata una data per l'adozione del citato DPCM.*

Limitatamente all'attuazione del [D.P.C.M. del 10 luglio 2014](#) (di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in vigore dal 21 ottobre 2014), e comunque entro il 31 dicembre 2017, il limite previsto per il conferimento di incarichi dirigenziali viene elevato al 30% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e al 20% di quella di seconda fascia in deroga ai limiti, rispettivamente, del 15% e del 10% previsti dall'art. 19, c. *5-bis*, del [D.Lgs. 165/2001](#) (in base al quale i suddetti incarichi possono essere attribuiti anche a dirigenti che non appartengano ai ruoli unici della dirigenza - di cui all'[art. 23 del D.Lgs. 165/2001](#) - purché si tratti di dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti).

Il **comma 4** modifica la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti - di cui al [comma 12 dell'articolo 199 del D.Lgs. 152 del 2006](#) - prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Al citato articolo 199 è altresì inserito il comma *12-bis*, che elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti: produzione, totale e pro capite, di rifiuti solidi urbani; percentuale di raccolta differenziata; dati relativi a varie tipologie di impianto per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata. Per taluni tipi di impianto è inoltre previsto che sia specificato il materiale trattato suddiviso per codice CER - Catalogo europeo dei rifiuti - riportato nell'Allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente, in applicazione di quanto previsto dalla le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE¹¹

¹¹ *Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.*

per gli impianti di trattamento meccanico-biologico e per ogni tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, deve essere specificata la quantità di rifiuti in ingresso e di prodotti in uscita suddivisi per

I successivi **commi 5 e 6** recano novelle a disposizioni relative al SISTRI¹².

Il **comma 5** proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101¹³. Il comma 3-*bis* stabilisce che fino al termine ivi previsto non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-*bis* e 260-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre continuano ad applicarsi - nel testo previgente e con le relative sanzioni - gli articoli 188, 189, 190 e 193 (riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti) del medesimo decreto legislativo. Si segnala peraltro che il termine era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150¹⁴.

L'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, ha modificato l'articolo 188-*ter* del Codice ambientale, circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. L'articolo 188-*ter*, comma 3, peraltro, è oggetto di modifica da parte del comma 6 dell'articolo in esame (cfr. *infra*).

I commi da 2 a 13 del medesimo articolo 11 hanno modificato la disciplina del sistema fissando i nuovi termini per l'operatività del SISTRI (commi 2-5), dettando norme per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema stesso (commi 3-*bis* qui modificato e 11), per la sua semplificazione (commi 7-8), nonché norme per i rapporti con la società concessionaria del sistema (commi 9-10) e l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio (comma 13).

Il **comma 6** novella il comma 3 dell'articolo 188-*ter* - che elenca i destinatari del SISTRI - del decreto legislativo 3 aprile 2004, n. 152.

¹² Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è stato istituito con il D.M. 17 dicembre 2009 in attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, che aveva demandato al Ministero dell'ambiente la definizione dei tempi e delle modalità di attivazione del sistema. La disciplina del SISTRI è stata, successivamente, inserita, nel D.lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) in conseguenza di quanto disposto dal D.lgs. 205/2010, che ha recepito la direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98/CE. In particolare, il D.lgs. 205/2010 ha introdotto nel D.lgs. 152/2006 alcuni articoli aggiuntivi (artt. 188-*bis* e 188-*ter*) e provveduto a riscriverne altri (artt. da 188 a 190, 193 e 194), al fine di coordinare le disposizioni sul SISTRI con quelle del D.M. 17 dicembre 2009 e di integrare gli adempimenti documentali, adattandoli con i principi della direttiva 2008/98/CE che prevedono che la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione alla loro destinazione finale. Tra le finalità del SISTRI si annovera la semplificazione di alcuni adempimenti documentali costituiti da registri di carico/scarico, formulari di trasporto (articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006), e Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale).

¹³ Recante *Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013.

¹⁴ Concernente proroga termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

In estrema sintesi, i commi 1 e 2 stabiliscono l'obbligo di adesione (comma 1) per:

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi: in tale categoria rientrano anche i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

L'adesione volontaria è invece prevista, ai sensi del comma 2, per i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli tenuti all'iscrizione obbligatoria, individuati al comma 1.

Il comma 3 dell'articolo 188-ter demanda a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la specificazione delle categorie di soggetti di cui al comma 1 e l'individuazione, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, di ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Con la modifica qui proposta sono premesse al comma 3 le seguenti parole: "Oltre a quanto previsto dal [decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2014](#)". Il decreto¹⁵ citato reca disposizioni di attuazione delle norme sull'adesione al SISTRI di cui all'articolo 188-ter del Codice che specificano gli enti tenuti all'adesione al sistema. In particolare, l'articolo 1 del decreto ministeriale citato stabilisce, le categorie e gli enti obbligati ad aderire al SISTRI.

¹⁵ *Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il decreto ministeriale è pubblicato nella GU Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2014.*

Articolo 21

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 220, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 219,» sono inserite le seguenti: «e in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata,»;

b) all'articolo 221:

1) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 220» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

2) al comma 10, lettera a), dopo le parole: «il ritiro» sono inserite le seguenti: «e la raccolta differenziata»;

c) all'articolo 222, comma 2, le parole da: « Qualora il Consorzio nazionale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Il Consorzio nazionale imballaggi adempie alla richiesta entro i successivi tre mesi»;

d) all'articolo 223:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, sono incaricati di pubblico servizio»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'attività dei consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto

delle norme in materia di gestione dei rifiuti; tale attività deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato»;

e) all'articolo 224:

1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, è incaricato di pubblico servizio»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2015»;

3) al comma 3, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve essere utilizzato, altresì, per assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata al fine di favorirne il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di compostabilità».

2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono inserite le seguenti: «, di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».

L'articolo 21, modifica gli articoli 190, comma 3, 220, 221, 222, 223 e 224 del [decreto legislativo n. 152/2006](#). In particolare, gli articoli da 220 a 224 dettano gli obblighi (art. 221) che, in conformità con la disciplina comunitaria, produttori ed utilizzatori devono seguire per effettuare il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio al fine di conseguire una corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che derivano dal consumo dei prodotti (art. 220). Obblighi specifici sono attribuiti alla pubblica amministrazione per ciò che

attiene alla raccolta differenziata (art. 222). Un articolo a parte (art. 223) è dedicato ai Consorzi per la gestione dei rifiuti di imballaggio. L'articolo 224, infine, istituisce il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) e ne espone le funzioni.

Il CONAI è un consorzio privato costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi che ha come scopo il recupero ed il riciclo dei materiali di imballaggio come previsto dalla legislazione europea.

Le modifiche introdotte dall'articolo 21 (lett. a e lett. b, n. 2) hanno il fine primario di imporre a produttori e consumatori il conseguimento della raccolta differenziata ed i relativi costi.

Un'ulteriore modifica, *sembrerebbe* avere l'obiettivo di includere, tra le condizioni richieste per poter ottenere il riconoscimento del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio o restituzione svolto dai produttori che non aderiscono ai Consorzi, la dimostrazione che tale sistema è in grado di soddisfare l'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o conferiti al servizio pubblico e raccolti in modo differenziato. Il riferimento agli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui al comma 2 dell'articolo 221, che prevede - come già anticipato - l'adempimento dell'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico (lett. b, n. 1) sostituisce il riferimento agli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 del d.lgs 152/2006.

L'articolo 222, comma 2, impone al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi, su richiesta dell'osservatorio nazionale sui rifiuti, ai gestori dei servizi di raccolta differenziata utilizzando anche soggetti pubblici o privati. La lett. c dell'art. 21 impone un termine di tre mesi per l'adempimento di tale richiesta, sostituendo tale determinato limite temporale alla decisione del CONAI come prevedeva il testo vigente.

Il comma 1 (lett. d) modifica l'articolo 223, comma 2 specificando che i Consorzi per la gestione degli imballaggi e il CONAI sono incaricati di pubblico servizio (lett. d, n. 1, e lett. e, n. 1); inserisce inoltre il comma 2-*bis* per specificare che "l'attività dei consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti". Il fine di tale attività è quello di garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, dando la priorità a quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato (comma 1, lett. d, n. 2).

Viene infine differito (lett. e, n. 2) al 30 giugno 2015 il termine entro il quale al CONAI è fatto obbligo di adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nell'articolo 224 del citato [decreto legislativo n. 152 del 2006](#). I principi sono quelli di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e libera concorrenza nelle attività di settore.

Nel medesimo articolo 224, al comma 3, lettera *h*), viene infine specificato che il contributo ambientale CONAI "deve essere utilizzato per assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta

differenziata al fine di favorire il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di compatibilità".

Il **comma 2** modifica l'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e consente anche ai produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi - con una produzione annua di rifiuti non pericolosi non superiore alle dieci tonnellate e di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi - di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. La normativa vigente invece sinora includeva solo i produttori di rifiuti non pericolosi.

Articolo 22

(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei

rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

L'**articolo 22**, aggiunge un comma *1-bis* all'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 2006¹⁶(c.d. Codice ambientale), stabilendo una disciplina specifica sulla responsabilità in materia di trattamento dei rifiuti di rame.

Si prevede, infatti, che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame, che non provveda direttamente al loro trattamento, deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti iscritte (in conformità all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006) all'Albo nazionale gestori ambientali, ovvero a imprese addette al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Si prevede, inoltre che alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applichi il regime semplificato, cui all'articolo 266, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, previsto per il trasporto di rifiuti effettuato in forma ambulante da singoli soggetti abilitati.

Si rammenta che l'articolo 188 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede al comma 1 che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno

¹⁶ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Si rammenta che l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiede l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali quale requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Prevede alcuni soggetti esonerati dall'obbligo suddetto, nonché un regime particolare per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici.

L'articolo 266, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate da singoli soggetti abilitati in forma ambulante non si applichino gli obblighi previsti dagli articoli 189, 190, 193 e 212 del medesimo decreto legislativo, relativi, rispettivamente, al catasto dei rifiuti, alla tenuta dei registri di carico e scarico, alla documentazione necessaria alla fase di trasporto dei rifiuti (costituita, ad esempio, dalla scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e dal formulario di identificazione dei rifiuti stessi), all'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali.

Si ricorda che il Regolamento 715/2013/UE prevede che dal 1 gennaio 2014 per i rottami di rame, come già avviene per i rottami metallici (Regolamento 333/2011/UE) e di vetro (Regolamento 1179/2012/UE), sarà necessario rispettare nuove condizioni per cessare di considerarli rifiuti.

Il Regolamento individua una serie di condizioni qualitative, nonché dichiarazioni di conformità e sistema di gestione che dovranno essere rispettate da parte degli impianti di recupero e da parte dei produttori.

Infatti, per non essere più considerati rifiuti i rottami di rame devono sottostare a una serie di requisiti, tra cui: quantitativo di materiali estranei inferiore al 2% in peso, assenza di ossido di metallo in eccesso, assenza di caratteristiche di pericolo e di PVC. Inoltre, tali rottami devono essere stati separati alla fonte durante la raccolta o appositamente trattati per separare eventuali componenti non di rame.

Il produttore è tenuto ad adottare un sistema di gestione per la qualità volto a dimostrare la conformità ai criteri definiti dal regolamento, in particolare il sistema deve prevedere:

- il controllo in accettazione dei rifiuti;
- il monitoraggio dei processi e le tecniche di trattamento dei rifiuti;
- il monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero;
- l'efficacia del monitoraggio delle radiazioni;
- le osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- la registrazione dei risultati dei controlli effettuati;
- la revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- la formazione del personale.

Sulla corretta attività svolta il rottame, non più rifiuto, deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità da trasmettere al detentore successivo della partita di rottami metallici.

Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o qualsiasi altro

verificatore ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni richieste. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.

Articolo 23

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) al comma 3, le parole: «dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

<i>Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale</i>	<i>Riduzione del tributo</i>
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato

annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito

territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-*bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione *pro capite* di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a

finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata».

2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 23 verte sulla raccolta differenziata dei rifiuti (in rubrica, l'articolo si riferisce esplicitamente anche al riciclaggio, che tuttavia poco ricorre tra le disposizioni che esso reca).

L'articolo 23 novella in vari punti l'[art. 205 del D.Lgs. 152/2006](#) concernente gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Tuttavia, lascia invariate le scadenze dei termini previsti per il raggiungimento degli obiettivi, indicate dal comma 1 dell'articolo 205 del D.Lgs 152/2006.

La prima novità recata dall'articolo 23, **comma 1**, è che gli obiettivi di RD di cui al D.Lgs. 152/2006, articolo 205, comma 1, possano essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (quest'ultimo, se costituito).

Per ambito territoriale ottimale (ATO), si intende un territorio sul quale sono organizzati servizi pubblici integrati (rifiuti, oppure servizi idrici integrati). La norma istitutiva degli ambiti territoriali ottimali, ossia l'articolo 23 del DLgs. 22/1997 (meglio noto come "decreto Ronchi") prevedeva gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti fossero le Province, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale.

Ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo 23 in parola, il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (la c.d. "ecotassa") di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 549/1995 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) viene posto direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata prescritte (e non più a carico dell'Autorità d'ambito, che ripartiva l'onere tra i comuni del proprio territorio).

Inoltre, al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, l'articolo 23, comma 1, introduce nell'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006 il nuovo

comma 3-*bis* che stabilisce una serie di riduzioni del predetto tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica. L'ammontare delle riduzioni viene modulato in base alla quota di superamento del livello di raccolta differenziata. Pertanto, secondo l'apposita tabella che appare nell'articolo 23, comma 1, si va da una riduzione del 30 per cento del tributo in caso di superamento del livello di raccolta differenziata oscillante tra lo 0,01% e il 10%, fino ad una riduzione del 70 per cento quando il superamento della raccolta differenziata tocca il 70%.

Un altro nuovo comma, 3-*ter*, introdotto nell'articolo 205 del D.Lgs 152/2006 dal presente articolo 23, comma 1 dell'Atto Senato precisa che il calcolo del grado di efficienza della RD è fatto annualmente sulla scorta di dati relativi a ciascun comune.

Un ulteriore comma, 3-*quater*, aggiunto all'articolo 205 del D.Lgs 152/2006 sempre dall' articolo 23, comma 1 in questione chiama ciascuna regione a definire un suo metodo *standard* per calcolare e verificare la RD, nonché ad individuare formati, modalità e mezzi di trasmissione dei relativi dati. I suddetti dati saranno trasmessi dai comuni al sistema informatizzato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti oppure ad altro organismo pubblico che già svolge tale attività, e saranno validati dall'ARPA o dall'organismo pubblico medesimo (nuovi commi 3-*quater* e 3-*sexies* introdotti dall'articolo 23, comma 1, nell'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006).

Le ARPA sono le Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente. Sono state istituite da ciascuna Regione in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. Le principali funzioni delle ARPA sono di controllo, vigilanza, elaborazione e diffusione di dati e di proposte tecniche. Le ARPA, sulla base di convenzioni e programmi, forniscono altresì supporto ad Enti che svolgono funzioni in campo ambientale.

Le eventuali omissioni, incompletezze e inesattezze nella trasmissione dei dati da parte di un comune causeranno l'impossibilità per il comune stesso di usufruire di riduzioni del tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (nuovo comma 3-*quinqüies* dell'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'articolo 23, comma 1 in esame).

L'articolo 23, comma 1, peraltro, contempla alcuni casi di esenzione dei comuni dal pagamento della cosiddetta "ecotassa" (nuovo comma 3-*septies* dell'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006). L'articolo 23, comma 1 dell'Atto Senato in esame prevede che l'addizionale sia dovuta alle regioni e affluisca in apposito fondo regionale. Questo fondo deve finanziare interventi di prevenzione, incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati (definiti dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinqüies* del [D.Lgs. 152/2006](#), introdotti da altre parti del disegno di legge), nonché cofinanziamento di impianti e attività di informazione ai cittadini in tema di raccolta differenziata.

Quanto all'adeguamento alla disciplina sulla raccolta differenziata prevista dalla vigente normativa, il **comma 2** dell'articolo 23 fissa un termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 24

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«19-bis. È autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, con l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri. A tali utenze domestiche è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine,

mercato, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

L'**articolo 24** riguarda il trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico.

Al **comma 1** si autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale, sia pure esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri. La norma prevede che alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applichi una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. La disposizione illustrata consiste nell'aggiunta di un comma 19-bis all'[articolo 208 del D.Lgs 152/2006](#) (c.d. Codice ambientale).

Il compostaggio aerobico è un processo biologico controllato dall'uomo che conduce alla produzione di una miscela di sostanze (detta *compost*) a partire da residui vegetali sia verdi che legnosi o anche da residui animali, mediante l'azione di batteri e funghi. Il *compost* così ottenuto viene solitamente usato come fertilizzante. La digestione anaerobica è invece un processo biologico per mezzo del quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica viene trasformata in biogas (energia rinnovabile) costituito

principalmente da metano e anidride carbonica. La digestione anaerobica può creare problemi di inquinamento che con il compostaggio aerobico non si pongono. Gli impianti e le procedure occorrenti per il compostaggio aerobico sono ovviamente differenti da quelli che servono per la digestione anaerobica.

Il citato articolo 208 del DLgs. 152/2006 reca la rubrica *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti* e il suo comma 19 stabilisce che le procedure in materia si applichino anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Con il suo **comma 2**, l'articolo 24 aggiunge un nuovo comma, il *7-bis*, all'articolo 214 del D.Lgs. 152/2006, recante deroghe alle disposizioni contenute nel comma 7 del D.Lgs. 152/2006 stesso. Si tratta della costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche nazionali e comunitarie, nonché dell'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati. Le predette deroghe, tuttavia, non si estendono alle disposizioni che l'Unione Europea ha dettato in forma di direttive e di regolamenti. L'articolo 24, comma 2, pertanto, consente di realizzare e mettere in esercizio, previa denuncia di inizio attività (DIA), impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati.

Per il resto, rimane fermo il rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

Articolo 25

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*. -- 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti

urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi».

Il **comma 1** disciplina in via sperimentale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione che inserisce la novella (nuovo [articolo 219-bis del D.Lgs. 152/2006](#)), l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici.

Nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno (COM(2006) 767 def.) si legge che “I sistemi di riutilizzo degli imballaggi funzionano molto bene nel caso degli imballaggi per il trasporto. Tuttavia, il dibattito sul riutilizzo degli imballaggi nell'Unione europea verte per lo più sugli imballaggi delle bevande di largo consumo (che in peso rappresenta circa il 20% del totale degli imballaggi). La questione se gli imballaggi riutilizzabili delle bevande di largo consumo siano preferibili agli imballaggi a perdere, e in quali proporzioni, suscita dibattiti animati. Sull'argomento sono stati realizzati numerosi studi di valutazione del ciclo di vita. Esiste un consenso

relativamente forte sugli schemi fondamentali dei risultati, ma i valori assoluti differiscono in qualche misura. La maggior parte degli studi giunge alla conclusione che gli imballaggi riutilizzabili sono più adatti in caso di distanze di trasporto brevi e di tassi di restituzione elevati, mentre gli imballaggi a perdere sono preferibili nel caso di distanze di trasporto maggiori e di tassi di restituzione bassi.

Si prevede, inoltre, che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani preveda agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Si demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la disciplina delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni. All'esito della sperimentazione, il sistema così delineato sarà esteso, sempre in via sperimentale, ad ogni altro tipo di imballaggio per liquidi.

Articolo 26

(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)

1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di

dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del presente decreto devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente periodo direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».

L'**articolo 26** modifica l'[articolo 220, comma 2, del D.Lgs. 152/2006](#), relativamente ai termini concernenti gli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

In particolare, al fine di garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero, si prevede in capo a tutti i soggetti operanti nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio l'obbligo di comunicare al Consorzio nazionale imballaggi i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, di tali imballaggi.

Si stabilisce che per i soggetti che detengono tali dati, l'obbligo di comunicazione venga assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione previsto dall'[articolo 1 della L. n. 70 del 1994](#)¹⁷, partendo dalla dichiarazione riferita al 2014. Con il medesimo modello devono essere trasmessi i dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo [221, co. 3, lettere a\) e c\), del D. Lgs. 152/2006](#) (ovvero produttori organizzati autonomamente, anche in forma collettiva, per la

¹⁷ Recante 'Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale'.

gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale, e produttori che attestino sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema). In tali casi i soggetti che hanno costituito tali sistemi sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi ai sistemi gestionali anche per gli altri soggetti ad essi aderenti.

Una volta acquisite le suddette dichiarazioni direttamente dal Catasto dei rifiuti, il Consorzio nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, parimenti utilizzando il modello unico di dichiarazione.

Il vigente comma 2 del richiamato articolo 220 del D. Lgs. 152/2006, nel disciplinare gli *Obiettivi di recupero e di riciclaggio*, stabilisce che, per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi acquisisca da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunichi annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando citato modello unico di dichiarazione di cui all'art. 1 della L. 70/1994, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Si prevede che le citate comunicazioni possano essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, co. 3, lettere *a)* e *c)* (*cf. supra*) ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento dei previsti obiettivi di recupero e riciclaggio, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. Si prevede, infine, che l'Autorità *di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti*, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, rediga un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia.

Articolo 27

(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: «Programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il programma previsto dal comma 6 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 8, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «del programma specifico» sono soppresse.

2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il programma previsto dal comma 4 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

b) al comma 6, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «, il programma specifico» sono soppresse.

3. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il CONAI è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente».

L'articolo 27 modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del D.Lgs. 152/2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI.

In particolare, le modifiche apportate all'**articolo 221** prevedono che i produttori che non intendano aderire al CONAI e ai consorzi per i materiali di imballaggio devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, un Programma specifico pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo.

Le modifiche apportate all'**articolo 223** prevedono che ciascun consorzio trasmette al CONAI un proprio programma pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo.

Le modifiche apportate all'**articolo 225** prevedono che, sulla base dei predetti programmi, entro il 30 novembre di ciascun anno, il CONAI elabora un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tale Programma è trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, a cui è altresì presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente.

La normativa vigente, recata dall' articolo 221 del Codice dell'ambiente, modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, prevede che produttori e utilizzatori siano responsabili della gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Per adempiere l'obbligo di ritiro dei rifiuti da imballaggio in modo coerente con gli obiettivi della legge e con l'attività delle pubbliche amministrazioni che organizzano la raccolta dei rifiuti, anche differenziata, è previsto che i produttori e gli utilizzatori partecipino al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), salvo il caso che siano in grado di organizzare in forma collettiva sull'intero territorio nazionale la gestione dei propri rifiuti o che siano in grado di dimostrare sotto la propria responsabilità di aver messo in atto un sistema autosufficiente di restituzione degli imballaggi (art. 221, comma 3, lett. *a*) e *c*). Secondo la normativa vigente questi soggetti devono presentare al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, annualmente, un programma specifico di prevenzione e un piano di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo.

Le modifiche che il **comma 1** dell'articolo in esame intende apportare alla disciplina vigente prevedono che il programma e la relazione vengano unificati, presentati entro il 30 settembre di ogni anno, che il programma di prevenzione diventi pluriennale e che vi siano specifiche indicazioni circa l'attività di prevenzione prevista nell'anno solare successivo. Anche per i Consorzi formati da produttori e altri operatori che gestiscono varie tipologie di materiali di imballaggio e che si dotano di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 223 del Codice ambientale, è previsto l'obbligo di mettere a punto e trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno al CONAI un proprio programma pluriennale di prevenzione e gestione della produzione di rifiuti che, in base alle disposizioni recate dal **comma 2** dell'articolo in esame, deve comprendere uno specifico piano di gestione e prevenzione relativo all'anno successivo.

I programmi specifici di prevenzione inviati al CONAI secondo i principi fissati sono la premessa per l'elaborazione da parte dello stesso CONAI di un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che tiene conto delle attività di tutti i soggetti e i consorzi coinvolti ed è finalizzato a conseguire una serie di obiettivi già indicati dalla legislazione vigente: prevenzione della formazione di rifiuti da imballaggio; accrescimento della porzione di rifiuti riciclabile o riutilizzabile; miglioramento delle caratteristiche dei materiali; realizzazione di imballaggi 'ecosostenibili' per ridurre l'impatto ambientale senza pregiudicarne le funzioni.

La programmazione orientata alla prevenzione è infatti finalizzata a prevenire la produzione di rifiuti o a limitarne al massimo l'impatto sull'ambiente.

Il **comma 3** dell'articolo in esame prevede inoltre che il Programma generale pluriennale predisposto dal CONAI sulla base dei programmi specifici ricevuti dai vari soggetti e consorzi sia annualmente trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, come pure la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente (già prevista dalla vigente normativa contenuta nel Codice dell'ambiente, all'articolo 225).

Attualmente il Codice dell'ambiente (commi 3 e 4 del citato articolo 225) prevede che il Programma generale di prevenzione e la relazione consuntiva predisposti dal CONAI siano trasmessi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, che si sostituisce al CONAI nel caso il Programma non venga da questo elaborato.

La norma proposta sembra insistere su una maggiore responsabilità e competenza del Consorzio nazionale, che risponde direttamente agli organi del Governo (si ricorda che il CONAI è retto da uno statuto approvato dai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico). La modifica normativa appare dunque rispondere ad una finalità di maggiore organicità ed efficienza del sistema, e ad un diretto collocamento sotto la vigilanza del Governo.

Articolo 28

(Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi)

1. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premessi i seguenti periodi: «Gli amministratori del CONAI devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell'assemblea, è depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese».

L'articolo 28, introduce l'obbligo per gli amministratori del Consorzio CONAI di redigere il bilancio d'esercizio osservando le disposizioni del Codice civile relative al bilancio delle società per azioni.

Queste sono indicate negli articoli 2423, 2423-*bis* e 2423-*ter* del Codice, che descrivono gli elementi costitutivi del bilancio, i principi di redazione e la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico. La redazione del bilancio secondo i criteri adottati per le società garantisce trasparenza, correttezza e conoscibilità delle informazioni sull'andamento economico dell'ente, anche perché una copia di esso, corredata dai documenti complementari, deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Articolo 29

(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:

«Art. 232-bis. - *(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)*. -- 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi»;

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

L'**articolo 29** introduce una specifica disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare attraverso una serie di modifiche al [D. Lgs. 152/2006](#). In particolare, il **comma 1, lettera a)** aggiunge l'articolo 232-bis al [D. Lgs. 152/2006](#). L'introducendo articolo si compone a sua volta di 3 commi: il comma 1, volto a prevedere l'installazione da parte dei comuni nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare; il comma 2, finalizzato

a sensibilizzare l'opinione pubblica circa gli effetti nocivi derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare, stabilisce l'attuazione di campagne di informazione da parte dei produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente; il comma 3 introduce, dal 1° luglio 2015, il divieto di abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Il **comma 1, lettera b)** modifica [l'articolo 255 del D. Lgs. 152/2006](#), che disciplina l'abbandono dei rifiuti, inserendo il comma 1-*bis* dopo il comma 1. Tale nuovo comma stabilisce l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro in capo a chiunque violi il divieto di cui all'introducendo articolo 232-*bis*, comma 3 (abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi).

Infine il **comma 1, lettera c)** introduce il comma 2-*bis* [all'articolo 263 del D. Lgs. 152/2006](#), con il quale viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente per il finanziamento delle attività di cui all'introducendo art. 232-*bis*, commi 1 e 2 (installazione di raccoglitori e campagne informative), alimentato dal 50% delle somme derivanti dai proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, introducendo comma 1-*bis*, del D.Lgs. 152/2006. Il restante 50% delle citate somme viene, invece, destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e viene finalizzato allo svolgimento delle medesime attività, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il vigente articolo 263 del D.Lgs. 152/2006 statuisce in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, stabilendo: al comma 1, che tali proventi sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi di talune sanzioni amministrative pecuniarie, che sono devoluti ai comuni; al comma 2, che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-*bis* sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal D.Lgs. 152/2006, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

Articolo 30

(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema

di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)».

Il **comma 1** con una modifica all'[articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49](#), prevede che i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale (immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione che inserisce la novella) un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Ai sensi di tale disciplinare, il soggetto responsabile del modulo è tenuto a trasmettere al GSE l'Attestato di adesione del Produttore dei moduli fotovoltaici a un Sistema o Consorzio che garantisca, attraverso un'adeguata struttura operativa e finanziaria, la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato nel periodo d'adesione al Sistema o Consorzio e utilizzati sugli impianti per i quali si richiede l'accesso alle tariffe del Conto energia (esclusi gli impianti a concentrazione solare e quelli con caratteristiche innovative). L'attestato di adesione al Sistema o Consorzio di recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita contiene le seguenti dichiarazioni:

- adesione del Produttore al Sistema o Consorzio, il quale deve operare in nome e per conto dei propri soci e/o clienti, nel rispetto della normativa di riferimento vigente e, in particolare, del "Testo Unico ambientale" (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- tipologia del modulo garantito;
- rispetto dei singoli requisiti indicati al paragrafo 4 del disciplinare.

Articolo 31

(Modifica al [comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto».

L'**articolo 31**, modificando, in particolare, l'[articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013](#) (legge di stabilità 2014) differisce al 1° gennaio 2015 (ulteriori sei mesi rispetto a quanto indicato, vedi *infra*) l'emanazione di un decreto (in luogo del previsto regolamento) del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di permettere ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Il vigente comma 667 demanda ad un regolamento ministeriale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (ovvero entro il 1° luglio 2014), e non ancora emanato, la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

- sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ovvero di
- sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Tale regolamento si sarebbe dovuto emanare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'articolo 31 introduce inoltre nel comma 667 l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti.

Articolo 32

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#))

1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera e), numero 1), della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni o le proprie associazioni di categoria e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento

dei relativi obblighi e obbligazioni».

2. Il Consorzio nazionale imballaggi adegua il proprio statuto alle disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, determinando le modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione agli enti e associazioni ivi indicati.

L'**articolo 32**, modificando il [comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori di partecipare al Consorzio nazionale imballaggi CONAI, tramite le proprie confederazioni e le associazioni di categoria, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi (**comma 1**). A tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione (**comma 2**).

Si rammenta che il citato articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) istituito per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio e per l'attività di raccolta differenziata. Secondo tale articolo, i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 224 prevede che il CONAI sia retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Il comma 3 dell'articolo 224 definisce le varie funzioni del CONAI.

Articolo 33

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori)

1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « rifiuti elettrici ed elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e accumulatori,»;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».

2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.

Le **lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 33** modificano l'articolo 227 del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori, nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il decreto rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina recata dal d.lgs. 188/2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

I commi 2 e 3, prevedono due distinte procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell'ambiente e, rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei proventi derivanti dalle tariffe, disciplinate dall'[art. 41, comma 5, del D. Lgs. 49/2014](#), per oneri derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE, e dall'[art. 27, comma 5, del D.Lgs. 188/2008](#), per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo).

L'articolo 27, comma 5, del d.lgs. 188/2008 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (a tutt'oggi non ancora emanato) di determinazione delle tariffe per la copertura degli oneri di cui al precedente comma 4, nonché delle relative modalità di versamento. Il comma 4, lo si ricorda, fa riferimento agli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del "Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori", all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e delle attività dell'ISPRA previste dal decreto n. 188.

L'articolo 19, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 151/2005 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (a tutt'oggi non ancora emanato) di determinazione delle tariffe per la copertura degli oneri di cui al precedente comma 3, nonché delle relative modalità di versamento.

Tale articolo, così come la maggioranza degli altri articoli del d.lgs. 151/2005, è stato abrogato dal decreto legislativo n. 49 del 2014¹⁸, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 19 sono contemplate dall'art. 41, comma 5, e riguardano la determinazione delle tariffe per la copertura degli oneri relativi alle attività di monitoraggio svolte dall'ISPRA in merito al raggiungimento del tasso di raccolta e degli obiettivi di recupero e riciclaggio, nonché degli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione e di tenuta del "Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE", oneri che sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in base alle rispettive quote di mercato.

¹⁸ D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Articolo 34

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

1. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

L'articolo 34, interviene sull'[art.191 del D. Lgs. 152/2006](#), in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente.

Il testo vigente del comma 1 dell'art. 191 prevede che le citate ordinanze siano comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Al comma 2 si stabilisce che entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

Articolo 35

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Partecipano al Consorzio di cui al comma 1 le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio

degli oli e grassi di cui al primo periodo, nonché le imprese che abbiano versato contributi ambientali ai sensi del comma 10, lettera d)»;

c) al comma 9, le parole: «Gli operatori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui al comma 5, secondo periodo,», le parole: «gli operatori stessi» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese stesse» e le parole: «i predetti operatori» sono sostituite dalle seguenti: «le predette imprese»;

d) al comma 12, dopo le parole: «ai soggetti incaricati dai consorzi» sono inserite le seguenti: «o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».

Il **comma 1** novella l'[art. 233 del D.Lgs. 152/2006](#) al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)¹⁹ alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti; i conseguenti coordinamenti normativi aggiornano alle predette imprese i riferimenti interni al

¹⁹ Attualmente partecipano al Consorzio: a) Produttori di olio esausto; b) Riciclatori; c) Raccoglitori; d) Produttori di olio alimentare. Tali imprese possono partecipare al Consorzio per il tramite delle loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. I consorziati sono obbligati: a) ad adeguarsi alle deliberazioni degli Organi Consortili; b) operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per le attività di cui all'oggetto consortile. Il Consorzio verifica il corretto adempimento degli obblighi attraverso i propri Organi, ovvero avvalendosi delle competenti autorità locali e nazionali per promuovere le azioni opportune al fine di accertare e reprimere le violazioni agli obblighi stessi. Il finanziamento delle attività del consorzio avviene mediante quote di partecipazione, proventi delle attività, contributi e finanziamenti, proventi dalla gestione patrimoniale ed il contributo di riciclaggio sugli oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare umano destinati al mercato interno.

testo novellato, oltre a prevedere l'equiparazione, agli incaricati del consorzio, dei soggetti autorizzati dal medesimo a gestire tali rifiuti.

Articolo 36

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)

1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

e successive modificazioni, e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

L'**articolo 36** inserisce misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, al fine di consentire alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che gli incentivi si applichino mediante la modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana(**comma1**).

Il **comma 2** prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Articolo 37

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera *p*) è abrogata.

L'articolo 37 dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Si ricorda che l'articolo 6 del citato D.Lgs. 36/2003 (con cui è stata recepita la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) ha indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera *p*) del comma 1, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg. Occorre altresì ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva 1999/31/CE, ma è stato introdotto nell'ordinamento nazionale con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione. Tale divieto, previsto con decorrenza 31 dicembre 2010, in realtà non è finora mai stato operativo in virtù di una serie di proroghe, l'ultima delle quali recata dall'articolo 10, comma 1, del D.L. 150/2013, che ha differito la decorrenza della disposizione al 31 dicembre 2014.

Si ricorda inoltre che l'articolo 2, comma 4-*sexiesdecies*, del D.L. 225/2010 ha integrato il testo della citata lettera *p*) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. *fluff*) e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicato che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, cioè alla data del 27 febbraio 2011²⁰.

²⁰ La legge di conversione (L. 10/2011) è stata pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O. e, secondo quanto previsto dal proprio articolo 1, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 38
(Rifiuti ammessi in discarica)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini».

L'**articolo 38** modifica l'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36 del 2003²¹ - che esclude dall'obbligo di trattamento prima del collocamento in discarica i rifiuti il cui trattamento stesso non contribuisce al raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e non risulta indispensabile in base normativa vigente - demandando all'ISPRA l'individuazione, entro novanta giorni, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario.

Si rammenta che l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36 del 2003, al comma 1, prevede che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo trattamento, tranne nei seguenti casi:

- a) rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, riducendo la quantità e non risulta indispensabile ai fini del rispetto della normativa vigente;

Si rammenta che, secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 7, che demanda la definizione dei criteri di ammissione in discarica ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è stato emanato il D.M. 3-8-2005, recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

²¹ D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Articolo 39

(Norme in materia di Autorità di bacino)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

«z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - *(Autorità di bacino distrettuale)*. -- 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino

distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al

fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario

generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;

c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;

f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito *internet* dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora

pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione

irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».

3. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- (*Distretti idrografici*). -- 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale,

comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».

6. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle

misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

8. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

9. All'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

10. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio, e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste

fluviali, che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti relativamente all'estrazione e alla movimentazione dei sedimenti e in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione, a livello di bacino e di sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto previsti in attuazione delle predette direttive.

L'**articolo 39** detta un'articolata disciplina in materia di autorità di bacino. Esse sono individuate quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 3 della "direttiva acque" 2000/60/CE e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine il **comma 1** - che introduce anche la definizione di piano di bacino distrettuale o piano di bacino, con cui si intende il piano di distretto - integra le definizioni presenti nel testo dell'[articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (cosiddetto Codice dell'ambiente).

Si ricorda in proposito che, al fine di recepire le disposizioni della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, l'articolo 63 del Codice dell'ambiente ha previsto l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli 8 distretti idrografici individuati nel successivo articolo 64. L'attivazione delle citate autorità è stata condizionata, dal

comma 2 dell'art. 63, all'emanazione di un apposito D.P.C.M., che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali dalle "vecchie" autorità di bacino (istituite dalla legge n. 183 del 1989, abrogata dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006) alle "nuove" autorità distrettuali.

Tale decreto attuativo non è però stato adottato. A tutt'oggi quindi non risultano ancora formalmente costituite le "nuove" autorità di bacino distrettuale.

Per ovviare a questa situazione, in via transitoria, con successivi interventi (D.Lgs. 284/2006 e D.L. 208/2008) il legislatore ha disposto che "nelle more della costituzione dei distretti idrografici [...] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'articolo 63" (art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006).

E' altresì intervenuto l'art. 4 del D.Lgs. 219/2010 che – "ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" – ha assegnato alle "vecchie" autorità di bacino di rilievo nazionale (istituite ai sensi della L. 183/89) il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza.

Il comma 2 dell'articolo 24 della legge europea per il 2013 (legge n. 97 del 2013) dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale (di cui alla legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo) continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali, dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito. La norma precisa che la finalità della disposizione è quella di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, nonché dalla direttiva 2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

Questo regime transitorio ha quindi consentito (e sta consentendo) di dare attuazione – seppure incompleta, come rilevato dalla Commissione UE – al quadro normativo comunitario in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e di alluvioni (direttiva 2007/60/CE).

Il **comma 2** sostituisce l'articolo 63 del decreto legislativo n. 152. Tale articolo istituisce l'Autorità di bacino in ciascun distretto idrografico previsto dal successivo articolo 64 (modificato dal presente provvedimento, cfr. *infra*) e lo qualifica quale "ente pubblico non economico".

La disposizione in commento inserisce nell'articolo 63 un nuovo comma secondo, ai sensi del quale, nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, a cui sono attribuite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del Codice dell'ambiente²², e il Ministero dell'ambiente assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale.

Ulteriori modifiche sono introdotte alle disposizioni sugli organi delle Autorità. Vi si stabilisce, infatti, che sono organi dell'Autorità la conferenza istituzionale

²² Rubricata "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche".

permanente, il segretario generale, segreteria tecnico-operativa (già previsti nel testo vigente) la conferenza operativa (il testo vigente prevede solamente la Conferenza operativa "di servizi") e il collegio dei revisori dei conti, introdotto dalla presente disposizione "in conformità alle previsioni della normativa vigente". La nuova formulazione dell'articolo 63 specifica che agli oneri di funzionamento di tali organi si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, adeguatezza delle risorse e di sussidiarietà.

L'attribuzione alle nuove Autorità del personale e delle risorse strumentali e finanziarie necessarie è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni e salvaguardando l'attuale organizzazione nonché i livelli occupazionali. Si segnala che nel testo vigente del comma 2 dell'articolo 63 si prevede che le modalità di trasferimento delle risorse siano definite non con decreto ministeriale ma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, "su proposta" del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con altri Ministri. Inoltre nel nuovo testo non viene fissato - a differenza del testo vigente - un termine temporale per l'emanazione del decreto.

Inoltre le modalità di attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie alle Autorità - previa consultazione dei sindacati come nel testo vigente - dovranno essere fissate, ai sensi della nuova formulazione proposta, senza nuovi oneri e nell'ambito dei contingenti numerici fissate con l'attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#)²³: si tratta delle disposizioni relative alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni. Il testo novellato prevede, in aggiunta, la possibilità di prevedere un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

Un ulteriore comma aggiuntivo (nuovo comma 4 dell'articolo 63 come novellato) prevede che l'iter procedurale della definizione delle nuove Autorità sia completato dall'emanazione, entro 90 giorni dall'emanazione del decreto precedente, di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, che individuino:

- le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite nelle "nuove" autorità distrettuali;
- le dotazioni organiche dei medesimi enti.

Lo stesso comma prevede, per il personale trasferito, il mantenimento dell'inquadramento previdenziale di provenienza e del trattamento economico.

²³ Recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente, come nel testo vigente, come nel testo vigente.

La Conferenza è convocata dal Segretario generale - che vi partecipa senza diritto di voto - su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La modalità di convocazione evidenzia alcune differenze con il testo vigente, ove la Conferenza è convocata dal Ministro "su richiesta" del Segretario generale. Inoltre viene modificata l'attuale composizione della Conferenza, eliminando la partecipazione a tale organo di alcuni ministri: il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo (o dei Sottosegretari dai medesimi delegati) sono infatti convocati solo nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza. Viene espunto il riferimento ai Ministri "delle attività produttive" e "per la funzione pubblica". Il Capo del Dipartimento della protezione civile (non più il delegato come nel testo vigente) fa parte della Conferenza. Come nel testo vigente, partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati.

Il nuovo testo specifica che la conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza "dei presenti" (secondo la specificazione qui introdotta).

Sono quindi introdotte alcune modifiche alle funzioni della Conferenza istituzionale permanente (nuovo comma 6 dell'articolo 63. Si specifica che la Conferenza adotta il Piano di bacino "e i suoi stralci". Diversamente dal testo vigente si attribuisce esplicitamente alla Conferenza la deliberazione dello statuto dell'Autorità di bacino, dei bilanci preventivi e consuntivi con le relative variazioni, del regolamento di amministrazione e contabilità, della pianta organica e del piano di fabbisogno di personale e degli atti amministrativi generali. Tali atti sono inviati per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'economia. Lo statuto, in particolare, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'economia.

Non viene più invece attribuita alla Conferenza la nomina del Segretario generale, nominato, secondo le novelle proposte, con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il nuovo comma 8 del medesimo articolo 63 detta, inoltre, una disciplina dettagliata, assente nel testo vigente, dei compiti del Segretario generale, definendone la durata quinquennale. Sinteticamente, il Segretario generale: provvede a tutti gli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità; cura le fasi istruttorie della conferenza istituzionale permanente cui può formulare proposte; promuove la collaborazione interistituzionale; cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa; riferisce alla conferenza istituzionale sull'attuazione del Piano di bacino ogni sei mesi; cura le raccolte di dati e l'accessibilità degli stessi anche mediante il sito internet.

Il nuovo comma 9 del più volte richiamato articolo 63 detta le disposizioni sulla conferenza operativa, composta da rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente. Ne stabilisce quindi: le modalità deliberative; la possibilità di integrazione dei membri per l'istruttoria; le funzioni. In particolare, la conferenza operativa è convocata dal Segretario generale, che la presiede, e delibera con al maggioranza dei 3/5 dei presenti. Essa esprime pare sul Piano di bacino e sui relativi stralci ed emana direttive, anche di natura tecnica, sulle attività finalizzate a verificare la coerenza con il Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali.

Il nuovo comma 10 disciplina le funzioni delle Autorità. La lettera a) del comma 10 le attribuisce l'approvazione del Piano di bacino e dei relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico e il piano di gestione del rischio alluvioni. Questi ultimi sono previsti rispettivamente: dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE²⁴ che rinvia, per i contenuti dei piani di gestione, all'Allegato VII; dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE²⁵ che rinvia, per i contenuti, alla Parte A dell'Allegato alla direttiva medesima. La lettera b) attribuisce all'Autorità la verifica della coerenza con il Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali.

Come nella precedente formulazione, il nuovo comma 11 mantiene le funzioni delle Autorità di bacino in chiave di coordinamento e sovrintendenza delle attività e delle funzioni dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e di altri enti e consorzi.

Il **comma 3** prevede il mantenimento della sede operativa del bacino idrografico del fiume Serchio, al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio, e la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), a partire dalla data di adozione del decreto ministeriale sul trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle suddette Autorità di bacino, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una fase transitoria in cui le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino nazionale (**comma 4**). A tal fine le Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono di strutture, personale, beni e risorse delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Le Autorità di rilievo nazionale sono previste dall'articolo 4 del [decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219](#)²⁶ ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e

²⁴ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

²⁵ Direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

²⁶ Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

2007/60/CE, "nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il **comma 5** riscrive l'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - che rappresenta una sorta di norma "ponte" con la disciplina previgente, in quanto nell'individuare i "nuovi" distretti idrografici definisce i bacini esistenti che vi vengono fatti confluire - prevedendo:

- la riduzione da 8 a 7 distretti, ottenuta facendo confluire il bacino del Serchio (che nell'attuale disciplina costituisce un distretto idrografico a se stante) all'interno del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale; tale disposizione va comunque letta tenendo presente il comma 3 che prevede il mantenimento di una sede operativa del bacino del Serchio (cfr. *supra*);
- una riorganizzazione degli ambiti territoriali dei distretti, operata mediante lo spostamento di bacini da un distretto all'altro.

La tabella che segue sintetizza le modifiche apportate nella composizione dei distretti idrografici.

Testo vigente	Testo modificato
<i>Distretto delle Alpi orientali</i>	<i>Distretto delle Alpi orientali</i>
Adige	Adige
Alto Adriatico	Alto Adriatico
bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto	bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto
Lemene	Lemene
Fissero Tartaro Canalbianco	<i>Vedi oltre " fiume Po"</i>
<i>Distretto padano</i>	<i>Distretto del fiume Po</i>
Po	Po
<i>Distretto dell'Appennino settentrionale</i>	
Reno	Reno
<i>Vedi sopra "Alpi orientali"</i>	Fissero Tartaro Canalbianco

Testo vigente	Testo modificato
Conca Marecchia	Conca Marecchia
Lamone	Lamone
Fiumi Uniti (Montone, Ronco) Savio, Rubicone e Uso	Fiumi Uniti (Montone, Ronco) Savio, Rubicone e Uso
bacini minori afferenti alla costa romagnola	bacini minori afferenti alla costa romagnola
	<i>Distretto dell'Appennino settentrionale</i>
Arno	Arno
<i>Vedi oltre " Distretto del Serchio "</i>	Serchio
Magra	Magra
Fiora	<i>Vedi oltre "Appennino centrale"</i>
bacini della Liguria	bacini della Liguria
bacini della Toscana	bacini della Toscana
Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori	<i>Vedi oltre "Appennino centrale"</i>
<i>Distretto dell'Appennino centrale</i>	<i>Distretto dell'Appennino centrale</i>
Tevere	Tevere
Tronto	Tronto
Sangro	Sangro
bacini dell'Abruzzo	bacini dell'Abruzzo
Bacini del Lazio	Bacini del Lazio
Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche	Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche
<i>Vedi sopra "Appennino settentrionale"</i>	Fiora
<i>Vedi sopra "Appennino settentrionale"</i>	Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini

Testo vigente	Testo modificato
	minori
<i>Distretto dell'Appennino meridionale</i>	<i>Distretto dell'Appennino meridionale</i>
Liri-Garigliano	Liri-Garigliano
Volturno	Volturno
Sele	Sele
Sinni e Noce	Sinni e Noce
Bradano	Bradano
Saccione, Fortore e Biferno	Saccione, Fortore e Biferno
Ofanto	Ofanto
Lao	Lao
Trigno	Trigno
bacini della Campania	bacini della Campania
bacini della Puglia	bacini della Puglia
bacini della Basilicata	bacini della Basilicata
bacini della Calabria	bacini della Calabria
bacini del Molise	bacini del Molise
<i>Distretto della Sardegna</i>	<i>Distretto della Sardegna</i>
Bacini della Sardegna	Bacini della Sardegna
<i>Distretto della Sicilia</i>	<i>Distretto della Sicilia</i>
Bacini della Sicilia	Bacini della Sicilia
<i>Distretto del Serchio</i>	<i>Distretto del Serchio</i>
Serchio	<i>Vedi sopra "Appennino settentrionale"</i>

Il **comma 6** novella il comma 1 dell'articolo 118 del Codice dell'ambiente adattandolo alla nuova disciplina. Vi si prescrive, infatti, che le regioni attuano

appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, al fine di ottenere informazioni aggiornate utili alla redazione del Piano di gestione, previsto dall'articolo 117 del Codice (e non più "Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121"). Le risultanze di tale attività sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e, secondo la modifica proposta, alle competenti Autorità di bacino.

Il **comma 7** aggiunge un nuovo comma *3-bis* all'articolo 119 del codice dell'ambiente. Esso prevede - fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica - la stipula da parte del Ministero dell'Ambiente e delle regioni di accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio, progettazione e tecnico-organizzative) attribuite alle Autorità di bacino.

Il **comma 8** differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione regionale dei piani di tutela novellando l'articolo 121, comma 5 del Codice. Nel testo vigente si prevede che le Autorità di bacino verificano la conformità del piano di tutela agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dall'Autorità medesima ed esprimono parere vincolante. Il Piano di tutela delle acque è quindi approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Tale termine, come sopra detto, è quindi prorogato al 31 dicembre 2016.

Il **comma 9** introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina delle Autorità di bacino: sono infatti modificati il comma *2-bis*, articolo 170, del Codice dell'ambiente e i commi 2 e 3 dell'articolo 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208²⁷. Nelle disposizioni novellate, infatti, ci si riferisce al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63, comma 2, del Codice, la cui emanazione è demandata al Ministro dell'ambiente ai sensi delle novelle proposte dal presente provvedimento.

A tale proposito si segnala come l'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 faccia riferimento al "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto". Ai sensi della novella introdotta all'articolo 63 dal comma 2 delle disposizioni in esame, tale decreto sarebbe contemplato dal nuovo comma 3.

²⁷ Recante *Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Il **comma 10** prevede la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico da parte degli enti competenti, per coniugare la prevenzione del rischio idraulico e la tutela degli ecosistemi fluviali. Il presente comma ne indica i contenuti e prevede che il programma generale di manutenzione tenga conto del programma di gestione dei sedimenti anche in relazione alla loro gestione secondo quanto previsto dall'articolo 4., comma 10-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 677²⁸. Quest'ultimo si riferisce ad interventi di ripristino di corsi d'acqua interessati da eventi calamitosi comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento sottoposti a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza di quanto previsto dalle direttive 2000/60/CE ("direttiva acque") e della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione previsti in attuazione delle direttive medesime.

²⁸ *Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.* Si tratta di eventi verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Pordenone e Udine.

Articolo 40

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)*. -- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e salvo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

L'articolo 40 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (R3 o R4)²⁹, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire³⁰.

²⁹ L'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, ha demandato alle Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale, e alle regioni per i restanti bacini, l'adozione (ove non si fosse già provveduto) di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, contenenti in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. In attuazione di tale disposizione, per consentire alle Autorità di bacino e alle regioni, di realizzare prodotti il più possibile omogenei e confrontabili a scala nazionale, è stato emanato un apposito atto di indirizzo e coordinamento (D.P.C.M. 29 settembre 1998, pubblicato nella G.U. 5 gennaio 1999), con cui sono state individuate 4 classi di pericolo e definite le caratteristiche delle aree associate a tali classi. In particolare, la classe R3 è associata ad un rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività

Si rammenta che la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) contiene alcuni commi finalizzati a finanziare interventi di messa in sicurezza del territorio. Si ricorda, in particolare, il comma 111 che, al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, destina ai progetti immediatamente cantierabili le risorse già esistenti (nel limite massimo di 1,4 miliardi di euro) e autorizza un finanziamento aggiuntivo di 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016, così ripartito: 30 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.

Si ricorda altresì il comma 7, che destina quota parte (senza specificarne l'ammontare) delle risorse del FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

Le nuove disposizioni contemplate dall'articolo in esame vengono collocate nel nuovo articolo 72-*bis*, che viene inserito nel testo del D.Lgs. 152/2006 (recante in un testo unico norme in materia ambientale, cd. Codice dell'ambiente).

Risorse finanziarie messe a disposizione per gli interventi di demolizione (commi 1 e 2)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, un apposito capitolo per finanziare gli interventi di rimozione o demolizione succitati.

La dotazione di tale capitolo, ai sensi del comma 2, è pari a 10 milioni di euro per il 2014.

La copertura dell'onere citato è assicurata mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale" disciplinato dall'art. 1, comma 432, della legge n. 266/2005.

Gli interventi finanziabili (commi 1 e 4)

Il comma 1 stabilisce che le risorse stanziare dall'articolo in esame (collocate nel citato capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente) sono destinate a finanziare la rimozione o demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere

socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. La classe R4 è invece associata ad un rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

³⁰ Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire "quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile".

e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Ai sensi del successivo comma 4 sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel citato capitolo, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti.

Lo stesso comma dispone che sono finanziati prioritariamente gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato (R3 e R4), sulla base di un apposito elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell'ambiente.

Viene fatta salva la disciplina contemplata dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), che contempla speciali procedure per addivenire alla demolizione, su iniziativa del Ministero dell'ambiente o dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, di opere realizzate in violazione delle misure di salvaguardia (art. 6) o in difformità rispetto alle previsioni del piano o del regolamento dell'area protetta o del nulla osta (art. 13).

La procedura che i comuni devono seguire per ottenere i finanziamenti (commi 5 e 6)

Per accedere ai finanziamenti, i comuni devono presentare al Ministero dell'ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore edella disposizione in commento apposita domanda di concessione, comprensiva della seguente documentazione, elencata dal comma 5:

- relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o demolizione;
- elenco dettagliato dei relativi costi;
- elenco delle opere ed immobili ubicati sul proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti;
- documentazione attestante l'inottemperanza ai provvedimenti di demolizione dei destinatari dei medesimi.

Lo stesso comma prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali³¹, con cui sono adottati i modelli e le linee guida utili alla procedura di presentazione della domanda di concessione.

Il comma 6 dispone che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi alle anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul "Fondo per

³¹ La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, originariamente istituita con D.P.C.M. 2 luglio 1996, è ora disciplinata dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281; è un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali che opera per favorire la cooperazione fra lo Stato e gli enti locali. E' presieduta dal Ministro dell'interno, congiuntamente - nelle materie di competenza - al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. La delega è stata conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il D.P.C.M. del 29 luglio 2013.

le demolizioni delle opere abusive” istituito dall’art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio).

Il citato comma 12 ha previsto l’istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, con una dotazione di 50 milioni di euro, per la concessione ai comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative concesse³².

Resta altresì ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o rimozione di opere ed immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

La restituzione dei finanziamenti (commi 3 e 7)

La restituzione allo Stato dei finanziamenti concessi al Comune può avvenire in due differenti casi:

1. incasso delle somme dai destinatari dei provvedimenti esecutivi di rimozione o demolizione (comma 3);

Il comma 3 prevede, infatti, per i comuni beneficiari dei finanziamenti, l’obbligo di agire nei confronti dei citati destinatari per la ripetizione delle spese sostenute, comprensive di rivalutazioni e interessi.

2. mancata realizzazione degli interventi di rimozione o demolizione nel termine di 120 giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi (comma 7)

La procedura da seguire per la restituzione è identica in entrambi i casi succitati. Entro 30 giorni, il Comune deve provvedere al versamento delle somme ad apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente.

Tali somme sono integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente, al capitolo di cui al comma 1.

³² Le citate anticipazioni possono essere concesse anche ai soggetti a cui il T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) riconosce il potere di demolire le opere abusive, quali ad esempio il prefetto o il Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali. La disciplina dettata dal comma 12 prevede, altresì, che le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di 5 anni, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

Il comma 3 dispone altresì che restano ferme le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime dettate dall'art. 31 del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001).

La presentazione di una relazione al Parlamento (comma 8)

Infine il comma 8 del nuovo art. 72-bis prevede la presentazione di una relazione del Ministro dell'ambiente al Parlamento sull'attuazione dell'articolo medesimo in relazione ai finanziamenti utilizzati e agli interventi realizzati.

Il **comma 2 dell'articolo 40**, modifica la disciplina relativa agli interventi di "nuova costruzione" - di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#) (T.U. in materia edilizia) – assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. La novella interviene in particolare:

- sopprimendo il riferimento ai manufatti "installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti", che nella normativa vigente sono esclusi dal novero dei predetti interventi;

L'[art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013](#) ha integrato il disposto della lettera e.5) del [comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001](#), al fine di ricomprendere tra gli interventi di nuova costruzione i manufatti citati anche nel caso in cui siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; l'inclusione di tali interventi è stata disposta premettendo la parola "ancorché", che è stata sostituita dalle parole "salvo che" dall'articolo *10-ter*, comma 1, del [D.L. 47/2014](#), al fine di escludere gli interventi con temporaneo ancoraggio dal novero degli interventi di "nuova costruzione".

Articolo 41

(Snellimento delle procedure in materia di siti di interesse comunitario)

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.

L'**articolo 41** attribuisce ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti le valutazioni di incidenza di taluni interventi minori (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici) sui siti di interesse comunitario - definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997³³ - che ricadano sul loro territorio. L'articolo fa' salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi la competenza esclusiva e assegna il termine di 60 giorni all' autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi sopra elencati (**comma 1**).

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, comma 1, lettera *m*), definisce *sito di importanza comunitaria* (si segnala la differenza lessicale rispetto all'articolo in esame) un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie (definiti in appositi allegati) in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire al fine di mantenere la diversità biologica nella regione

³³ D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

Il **comma 2** esclude la necessità, per gli interventi che incidono sui proposti siti di importanza comunitaria, sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione, della preventiva valutazione di incidenza, anche mediante pubblica consultazione, che secondo la normativa in vigore è tenuta ad acquisire l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi stessi (articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997).

Potrebbe essere ritenuto non univoco se l'esclusione sopra descritta si riferisca agli interventi elencati al comma 1 o, invece, alla più ampia categoria di interventi menzionati nell' articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997.

L'articolo 5 del citato D.P.R. 357 riguarda la valutazione di incidenza sui proposti siti di importanza comunitaria, sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti e di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. In particolare il comma 8 richiede che l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisca preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

Articolo 42

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dall'anno 2014 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi

prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, privilegiando l'uso del Fondo per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. I criteri di cui al primo periodo sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.

3. Le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

L'**articolo 42** istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio

idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).

La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ivi comprese, come introdotto durante l'esame in Commissione, le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

Si demanda a un apposito D.P.C.M. la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Con riferimento alla definizione dei criteri, il comma 2 stabilisce che essi siano definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei Piani di Ambito di cui all'[art. 149 del D.Lgs. 152/2006](#) e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

Tale norma prevede la predisposizione e/o aggiornamento, da parte delle autorità d'ambito, del piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo nonché dal piano economico finanziario.

Si segnala che il [comma 6 dell'articolo 7 del D.L. 133/2014](#), istituisce un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, che è finanziato mediante le revoche delle risorse stanziare dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico.

Articolo 43 (Contratti di fiume)

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

L'articolo 43 disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

I contratti di fiume, che non hanno una disciplina giuridica a livello nazionale, "possono essere identificati come processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici", secondo la definizione riportata nel documento "Carta nazionale dei contratti di fiume"³⁴. Secondo la definizione data dal 2° World Water Forum, il contratto di fiume permette "di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale".

I riferimenti normativi si rinvengono nella Direttiva Quadro 2000/60/CE, che prefigura politiche sistemiche di riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, creando obiettivi comuni con altre normative europee che promuovono l'utilizzo di strumenti di *governance* e sussidiarietà per attuare le politiche ambientali, quali: la Direttiva Habitat 92/42/CEE, che prevede la creazione di una Rete ecologica europea e la Direttiva 2007/60/CE, relativa alla gestione del rischio.

Esempi di disciplina normativa dei contratti di fiume si rinvengono a livello regionale, come nel caso della Regione Lombardia, la quale L.R. 26/03 che, al titolo V Disciplina delle risorse idriche, al capo II, individua i contratti di fiume (così come i contratti di lago) come processi di sviluppo del partenariato funzionali all'avvio della riqualificazione dei bacini fluviali.

³⁴ Si veda in il sito www.contrattidifiume.it a cura della Regione Lombardia

Articolo 44

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.

L'articolo 44 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico(AEEGSI) assicuri, sentiti gli enti di ambito, agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

A tal fine il **comma 1** prevede l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei principi e dei criteri cui l'Autorità deve conformarsi.

Il successivo **comma 2**, per assicurare la copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni citate, dispone che l'AEEGSI definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

L'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, che ha individuato le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità, prevede che l'Autorità predisponga e riveda periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge.

L'Autorità ha approvato il 27 dicembre 2013 [la delibera 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR](#) con cui si definisce il Metodo tariffario idrico (MTI) che i vari Enti d'ambito o gli altri soggetti competenti dovranno utilizzare per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015. In particolare, alcuni

disposizioni sono volte a fissare un obbligo di destinazione del Fondo nuovi investimenti (FoNI) al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale (si vedano articoli 8, 22 e 23 dell'[allegato A alla delibera n. 643](#) citata).

Articolo 45

(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano)

1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione elettrica.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge

24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità e gli scopi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959».

L'**articolo 45** stabilisce, al comma 1, che il sovracanone, previsto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980, si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.

Il comma 2 elimina la finalizzazione alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni operata dalla legge di stabilità per il 2013, che ha esteso l'applicazione dei sovracanononi a tutti gli impianti di produzione idroelettrica superiori ai 220 chilowatt le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano (BIM).

Si ricorda che il comma 137 dell'articolo unico della [legge n. 228/2012](#) (legge di stabilità 2013) ha previsto, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, l'estensione dei sovracanononi idroelettrici, di cui all'[articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959](#), con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

Il comma 2 sostituisce infatti tale finalità con quelle della [legge 959/1953](#), che non vincola i comuni circa la destinazione dei fondi relativi ai sovracanononi.

Articolo 46

(Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta)

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

L'**articolo 46** fa salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del TITOLO VII (Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua) del disegno di legge in esame ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Articolo 47

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A

di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono pari a 250 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

L'articolo 47 inserisce quattro commi (da 1-*bis* a 1-*quinquies*) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (d'ora in avanti Codice), al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-*bis* del Codice medesimo.

In particolare, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 93 del Codice impone, al soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove

infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87, il versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 36/2001 (quindi delle ARPA).

Si tratta, secondo la classificazione dell'articolo 87 del Codice, dell'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, che deve essere autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale. Si ricorda in proposito che il comma 1 di tale articolo 14 prevede che le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge n. 36 del 2001, utilizzano le strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Il nuovo comma 1-*ter* introdotto nell'articolo 93 del Codice reca una disposizione pressoché identica, ma con riferimento agli impianti di cui all'articolo 87-*bis* (impianti di completamento della rete di banda larga mobile per i quali è consentita la semplice presentazione della SCIA). Il soggetto che presenta la SCIA viene infatti obbligato, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 36/2001 (quindi delle ARPA), al versamento di un contributo per le spese.

L'articolo 87-*bis* richiamato ha previsto infatti procedure semplificate, consistenti nella sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87.

Per quanto riguarda i principi che deve rispettare la contribuzione, l'art. 35 del Codice prevede che i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, debbano essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo e non discriminatori e che si applichino le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.

L'articolo 93 del Codice dispone, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possano imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non

siano stabiliti per legge. L'art. 93, comma 2, prevede inoltre l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime. Il comma 2 stabilisce inoltre che nessun altro onere finanziario, reale o contributo possa essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, al di fuori di quelli espressamente previsti, che sono la tassa o il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero un contributo *una tantum* per le spese di costruzione delle gallerie.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme della Regione Toscana le quali prevedevano che gli oneri relativi all'effettuazione di verifiche e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile esistenti sul proprio territorio fossero posti a carico dei titolari di detti impianti ([sentenza 7 luglio 2010, n. 272](#)) violando la riserva di legge posta dall'art. 93 del D.Lgs. 259/2003.

La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame si rende necessaria alla luce del fatto che molte regioni hanno emanato disposizioni istitutive di contributi, a carico dei soggetti presentatori, per coprire le spese sostenute dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) nello svolgimento dei controlli istruttori previsti dall'art. 14 della legge 36/2001. La stessa relazione, inoltre, fa presente che lo stesso Istituto superiore per la protezione dell'ambiente e la ricerca ambientale (ISPRA) ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio l'adozione di "strumenti normativi idonei a definire modalità di rilascio di autorizzazioni e di svolgimento delle azioni di controllo, prevedendo espressamente oneri a carico dei soggetti richiedenti"».

Il comma 1-*quater* dell'articolo 93 del Codice disciplina la determinazione dei contributi previsti ai commi precedenti, calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento da adottare con decreto interministeriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale, la norma stabilisce che i contributi previsti siano pari a 250 euro.

Relativamente alle modalità di adozione del tariffario, il comma in esame dispone sia emanato con decreto del Ministro dell'ambiente:

- di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- sentita la Conferenza Stato Regioni;
- anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La disposizione precisa che il tariffario si applica al contributo previsto al comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13 del Codice (si tratta del modello con cui si fa istanza di rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto dichiarando la sua conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di

cui alla legge sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici), nonché per il contributo previsto dal comma 1-ter.

Il Modello A richiamato è il modello per l'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto in cui si dichiara la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. In tale modello, si prevede che la scelta tra i due formati ivi descritti rimane a discrezione dell'operatore e che in entrambi i casi (volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione, oppure calcolo puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione), le valutazioni dell'operatore devono comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Il comma 1-*quinqüies* dell'articolo 93 del Codice, infine, dispone che le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, non si applicano ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 36 del 2001: si tratta delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, che sono pertanto esclusi dall'applicazione del contributo.

Da ultimo, si segnala che le disposizioni dettate dall'articolo in commento sono analoghe a quelle recate dall'art. 22 di una proposta di legge, che è stata esaminata nella scorsa legislatura e che non è stata definitivamente approvata (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale, [A.S. 3162-B](#)).

Articolo 48

(Acque reflue dei frantoi oleari)

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di

depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».

Il **comma 1** è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (attraverso l'introduzione del comma 7-bis nell'[art. 101 del D.Lgs. 152/2006](#)).

Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso a condizione che i sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili³⁵, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato

³⁵ Si rammenta che dal 13 giugno 2013, è in vigore il Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie Imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale - a norma dell'art. 23 del D.L. 9/02/2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/04/2012 n. 35, approvato con D.P.R. 13/03/2013 n. 59 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29/05/2013, suppl. ordinario n. 42 - secondo cui l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** è **rilasciata dallo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP)** e sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale per alcuni titoli abilitativi; tra di essi, è inclusa la comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06, per l'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.

(in base alle caratteristiche ed all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione).

Articolo 49

*(Modifica all'articolo 180-bis del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#),
in materia di scambio di beni usati)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ai fini di cui al comma 1, i comuni e i loro enti strumentali possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al

deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».

L'**articolo 49** aggiunge all'articolo 180-*bis* del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#), il comma 1-*bis*, che consente ai comuni e ai loro enti strumentali, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi, presso i centri di raccolta (definiti dalla [lettera mm\) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. 152/2006](#)), per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

L'articolo 180-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda le attività destinate al riutilizzo dei prodotti e alla preparazione dei rifiuti per il loro riutilizzo, affida alle pubbliche amministrazioni la promozione tali attività ed elenca alcune possibili iniziative.

L'articolo 183, comma 1, lettera *mm*) del medesimo decreto legislativo definisce «centro di raccolta» l'area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Articolo 50*(Comitato per il capitale naturale)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni *ex ante* ed *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al

funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 50 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Si intende, in tal modo, integrare la componente dei costi ambientali nel processo decisionale in materia economica e finanziaria considerato che gli attuali sistemi di valutazione delle politiche dipendono prevalentemente da indicatori di tipo economico e sociale, quali, ad esempio il prodotto interno lordo e il tasso di inflazione.

Il **comma 1** demanda l'istituzione del Comitato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte:

- i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali, degli affari regionali e autonomie, della coesione territoriale, della pubblica amministrazione e semplificazione, o loro rappresentanti delegati;
- un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
- il Governatore della Banca d'Italia;
- il Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
- il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;
- il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, o loro rappresentanti delegati.

Il Comitato è integrato altresì da esperti della materia nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero da altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione.

Il **comma 2** prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato trasmetta un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Il rapporto deve essere corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie seguendo le metodologie definite dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, nonché le valutazioni ex-ante e ex-post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.

Il **comma 3** stabilisce che la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, escludendo qualsivoglia compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti.

Il **comma 4** attribuisce al Comitato le funzioni di promozione dell'adozione di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali da parte degli enti locali. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei. Il comma fa comunque salvo quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 33 del 2013³⁶, riguardante la pubblicazioni e l'accesso alle informazioni ambientali.

L'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, oltre a far salve in materia di informazioni ambientali le disposizioni di maggior tutela già previste dalla normativa vigente, tra l'altro, dispone la pubblicazione da parte delle amministrazioni nei siti istituzionali delle informazioni ambientali che detenute ai fini delle proprie attività istituzionali.

Il **comma 5** attribuisce al Ministero dell'ambiente il funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Capitale naturale

In tema di azioni e obiettivi proposti dall'UE per il Capitale naturale, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea hanno adottato il 20 novembre 2013, con la [decisione n. 1386/2013/UE](#), un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2020 (7° programma di azione per l'ambiente o 7° PAA).

Il 7° programma di azione per l'ambiente persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
- b) trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
- c) proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;
- d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente migliorandone l'applicazione;
- e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'Unione;

³⁶ D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
- g) migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
- h) migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
- i) aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

Gli ecosistemi forniscono numerosi vantaggi definiti beni e servizi ecosistemici. I beni prodotti dagli ecosistemi comprendono, ad esempio, il cibo, l'acqua, i carburanti e il legname; i servizi, invece, comprendono l'approvvigionamento idrico e la purificazione dell'aria, il riciclo naturale dei rifiuti, la formazione del suolo, l'impollinazione e molti altri meccanismi regolatori naturali. Per approfondire tale tematica si rinvia al [portale dell'ISPRA](#).

Inoltre nel [Millennium Ecosystem Assessment](#) (MA, Valutazione del Millennio degli Ecosistemi) i servizi ecosistemici (*ecosystem services*) sono stati definiti come quei "benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano".

La programmazione finanziaria e di bilancio

La legge 31 dicembre 2009 n. 196, modificata dalla legge n. 39 del 7 aprile 2011, stabilisce in particolare la seguente articolazione degli strumenti di programmazione per le previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche (articolo 7):

- a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
- d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
- e) il disegno di legge di rendiconto e di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
- f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
- g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

La verifica dei documenti di bilancio dello Stato per analizzare la qualità e la quantità della spesa statale a favore dell'ambiente ha avuto come conseguenza necessaria la pubblicazione dell'ecobilancio, o bilancio ambientale, e dell'ecorendiconto.

Il primo dei due documenti è finalizzato alla contabilizzazione delle spese delle amministrazioni centrali, per attività o azioni, finalizzate alla protezione dell'ambiente o all'uso e gestione delle risorse naturali.

Dall'esercizio finanziario 2012 l'ecobilancio viene esposto secondo schemi e classificazioni coerenti con quelli definiti in ambito comunitario per la contabilità delle spese ambientali e adottati ai fini della pubblicazione del secondo dei due documenti, l'ecorendiconto, previsto dall'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

Il Documento di economia e finanza (DEF) è composto da tre sezioni, che contengono, rispettivamente (articolo 10):

- lo schema del Programma di stabilità sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico;
- l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento e le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo;
- lo schema del Programma nazionale di riforma, con gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma.

Il DEF presenta inoltre diversi allegati, tra i quali rilevano, in questa sede, il documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

Infine, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza consente di aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico (articolo 10-*bis*).

Articolo 51

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 -- Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che

delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**articolo 51** istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli aiuti a tutela dell'ambiente.

La disposizione specifica che il Catalogo è gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, l'istituzione del Catalogo avviene a sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020 e dalle raccomandazioni 2012 e 2013 all'Italia, nell'ambito del Semestre Europeo, dal Regolamento Europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico-Ambientali (SEEA), in accordo con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20 (vedi *infra*).

Il Catalogo contiene informazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dalla Banca d'Italia, dai ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, secondo uno schema predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le informazioni sui sussidi, intesi nella loro definizione più ampia, comprendono, tra gli altri, dati sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Il comma 2 prevede l'aggiornamento del Catalogo entro il 30 giugno di ogni anno e una relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da inviare, entro il 31 luglio di ogni anno, al Parlamento e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione del presente articolo.

La Strategia Europa 2020 e le raccomandazioni del Consiglio 2012 e 2013

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta decennale della Commissione - [Europa 2020](#) - per una nuova strategia a favore della crescita e dell'occupazione e per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. L'UE si è data [cinque obiettivi](#) da realizzare entro la fine del decennio, riguardanti l'occupazione, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà, il clima e l'energia. Il 5 giugno 2012 e il 29 maggio 2013, il Consiglio ha adottato le [raccomandazioni](#) della Commissione europea, [COM\(2012\) 318 final/2](#) e [COM\(2013\) 362 final](#), sul [programma nazionale di riforma 2012 e 2013](#) dell'Italia, al fine, tra l'altro, di trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente, assicurando la neutralità di bilancio.

Il Regolamento Europeo n. 691/2011

Con il Regolamento Europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico-Ambientali (SEEA), la Commissione europea ha evidenziato come i conti economici ambientali illustrano l'interazione tra fattori economici, fattori legati

alle famiglie e fattori ambientali e hanno, di conseguenza, una valenza informativa maggiore rispetto ai semplici conti nazionali.

In tal senso, il sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA), sviluppato congiuntamente dalle Nazioni Unite, dalla Commissione europea, dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e dalla Banca mondiale, riunisce in un quadro comune informazioni economiche e ambientali, al fine di misurare il contributo dato dall'ambiente all'economia e l'impatto dell'economia sull'ambiente.

Conseguentemente, il regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satellite del SEC 95, fornendo metodologia, regole, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.

OCSE Rapporto sulle performance ambientali: Italia 2013 e la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20

Il [Rapporto OCSE 2013](#) analizza i progressi compiuti per raggiungere un insieme di obiettivi nazionali e d'impegni internazionali e presenta [le 29 raccomandazioni](#) volte a migliorare le *performance*. Una parte della valutazione verte altresì sui progressi in tema di economia verde e a basso contenuto di carbonio. Le tematiche analizzate riguardano:

- Il contesto delle politiche ambientali;
- Verso una crescita verde;
- *Governance* ambientale multilivello: le risorse idriche;
- Cambiamento climatico.

Con la [Risoluzione RES/64/236](#) del 23 dicembre 2009, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito di organizzare nel 2012 la conferenza sullo sviluppo sostenibile (UNCSD), denominata anche [Rio+20](#), a 20 anni di distanza dal Vertice della Terra di Rio de Janeiro UNCED del 1992.

Due argomenti sono stati al centro della [Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20](#):

- il passaggio a un'economia verde nell'ambito di un'economia sostenibile e della lotta contro la povertà, tenendo conto della carenza di risorse naturali, al fine di contribuire alla riduzione della povertà attraverso lo sviluppo economico.
- le condizioni istituzionali, sintetizzate nel termine di *governance*, per raggiungere uno sviluppo sostenibile in campo ambientale, economico e sociale disponendo di un sistema appropriato di governo e di regolamentazione a livello nazionale e internazionale.

Articolo 52

(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)

1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».

L'articolo 52 modifica [l'art. 40, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011](#), relativamente allo smaltimento di tipologie di rifiuti relativi a talune attività economiche. In particolare, sono considerati dalla nuova disposizione i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 - Attività di tatuaggio e *piercing*. A tali soggetti è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, di rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03 (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, la norma fa riferimento ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. Viene inoltre consentita la conservazione della documentazione, oltre che presso la sede dei soggetti esercenti le attività, anche presso le associazioni imprenditoriali interessate o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse a condizione che una copia

dei dati trasmessi rimanga presso la sede dell'impresa. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'art. 40, comma 8, prevede, in particolare, in materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, che i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, *piercing*, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 53

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni

ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniale e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso

tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta

giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

L'**articolo 53** delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali.

Il **comma 1** prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo adotti uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

Il **comma 2**, nello stabilire i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali debbono essere adottati dei decreti legislativi previsti dal comma 1, richiede che essi prevedano:

- a) una remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;
- b) l'applicazione del sistema PSEA in caso di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune;
- c) l'individuazione dei servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, gli obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
- d) la remunerazione i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
- e) la considerazione degli interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
- f) il riconoscimento del ruolo dell'agricoltura e dell'agroforestale;
- g) il coordinamento degli strumenti già previsti in materia;
- h) la previsione che i beneficiari finali siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni;
- i) l'introduzione di forme di premialità per i comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale e urbanistica.

Il **comma 3** stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, siano trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, per i pareri che debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione, termine decorso il quale possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 (e cioè il

termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge) questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Articolo 54 (Oil free zone)

1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli *standard* europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le «*Oil free zone*».

2. Si intende per «*Oil free zone*» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.

3. La costituzione di *Oil free zone* è promossa dai comuni interessati, per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento. Per le aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di *Oil free zone* è promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco.

4. Nelle *Oil free zone* sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di

utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.

5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle *Oil free zone*, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.

6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

L'articolo 54 promuove l'istituzione delle "*Oil free zone*", quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree - nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane - viene promossa dai Comuni interessati, tramite le Unioni di Comuni e le Unioni di Comuni montani di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Le modalità di organizzazione delle aree "*oil free*" sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di

assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree.

Il **comma 1**, più in particolare, prevede l'istituzione delle "*Oil free zone*" su base sperimentale e specifica fra le finalità quella di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale.

Il **comma 2** fornisce la definizione delle "*Oil free zone*" quali aree nelle e per un periodo di tempo e sulla base di un atto di indirizzo adottato dai comuni si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.

Il **comma 3** demanda ai comuni la promozione della costituzione delle "*Oil free zone*". Per le aree naturali protette la costituzione di "*Oil free zone*" è promossa dagli enti locali d'intesa con gli Enti parco.

Il **comma 4** attiene all'attività di sperimentazione che viene svolta nelle "*Oil free zone*", attività che debbono riguardare la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane.

Il **comma 5** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino le modalità di organizzazione delle "*Oil free zone*", con particolare riguardo alla produzione di energie rinnovabili e alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e adottino misure di sostegno in coerenza con tali finalità (**comma 6**).

Articolo 55

(Strategia nazionale delle Green community)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle *Green community*.

2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite

lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, l'eolico e la cogenerazione;

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;

g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (*zero waste production*);

h) integrazione dei servizi di mobilità.

3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 55 disegna la strategia nazionale delle *Green community*.

Il **comma 1** disciplina la definizione della Strategia nazionale delle *Green Community* da parte del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata: essa è destinata a prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un piano di sviluppo sostenibile che, per il **comma 2**, è volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani

(in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane.

I dati dell'indagine di Unioncamere e Fondazione Symbola indicano che 340 mila imprese, il 22 per cento del totale, già oggi puntano sulla *green economy*: secondo i lavori preparatori della Camera sono aziende "protagoniste dell'*export* e dell'innovazione, che assumeranno quest'anno 234 mila persone e che metteranno in campo tre milioni di *green jobs*, ossia di occupati che applicano competenze verdi nei vari settori dell'attività manifatturiera, industriale e del terziario"³⁷.

Le Regioni e le province autonome, ai sensi del **comma 3**, possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie, nell'ambito delle quali le unioni dei comuni e le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale. Il **comma 4** specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La circolare dei Presidenti delle Camere 20 aprile 2001, recante Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, al capitolo 4 lettera c) prescrive: "È evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma («deve»; «ha l'obbligo di»; «è tenuto a»)." La regola, disattesa con una certa frequenza dai pareri delle Commissioni bilancio, si ricava anche dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (Circolare n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105), che sul punto era riproduttiva degli atti precedentemente emanati in materia di *drafting* legislativo (v. le circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40).

³⁷ Camera dei Deputati, seduta n. 331 di giovedì 13 novembre 2014, dichiarazione di voto della deputata Chiara Braga sul disegno di legge A.C. 2093-A.

Articolo 56

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#))

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere *o)*, *p)* e *q)*, 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come previsto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni, e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti

acustici passivi degli edifici;

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce della nuova procedura di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 56 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della [legge 26 ottobre 1995, n. 447](#)³⁸.

Appare utile segnalare che l'articolo in esame riproduce, sostanzialmente - tranne per quanto concerne il termine per la delega - l'articolo 19 della legge n. 161 del 2014, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2014, n. 261, S.O.

L'eventuale approvazione dell'articolo in esame sembrerebbe, quindi, avere quale unico effetto quello di consentire al Governo di adottare i decreti

³⁸ L. 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico.

legislativi in materia entro 24 mesi dall'entrata in vigore del testo normativo in esame, anziché, come attualmente previsto, entro diciotto mesi a partire dal 25 novembre 2014, data di entrata in vigore della citata legge n.161 del 2014.

Se l'effetto descritto è quello che ha presieduto all'approvazione della norma in esame, la tecnica normativa appare singolare, rispetto a quella della novella.

Al **comma 1** la finalità del conferimento della delega esplicitamente richiamata dalla norma è la "completa" armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive europee 2002/49/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), 2000/14/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e 2006/123/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno).

Il **comma 2** elenca i principi e i criteri specifici per l'adozione dei decreti legislativi, il **comma 3** disciplina la procedura per l'adozione dei decreti medesimi e il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

In tale ambito si rammenta che è in corso la procedura d'infrazione 2013/2022, avviata per una non corretta attuazione della [direttiva 2002/49/UE](#) relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, recepita dall'Italia con il [decreto legislativo n. 194 del 2005](#)³⁹.

Relativamente alle osservazioni sollevate dalla Commissione europea, si fa notare che esse non riguardano, almeno in maniera diretta, la normativa nazionale, ma attengono principalmente ad aspetti di carattere organizzativo. Nella "[Relazione del Ministro dell'ambiente concernente le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea a decorrere dal 19 gennaio 2013](#)", viene infatti sottolineato che i rilievi della Commissione riguardano la mancata trasmissione di alcune mappe acustiche strategiche, delle curve di livello (che rappresentano requisiti minimi, ai sensi della direttiva 2002/49/CE, delle citate mappe), nonché il fatto che "l'Italia non ha elaborato in modo appropriato i piani d'azione per nessuno dei 444 assi stradali principali e per nessuno degli 11 agglomerati con più di 250.000 abitanti".

Per quanto riguarda la disciplina nazionale in materia, si ricorda, in estrema sintesi, che la disciplina della tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico risale alla legge quadro n. 447 del 1995⁴⁰, che riguarda sia l'ambiente esterno che l'ambiente abitativo,

³⁹ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

⁴⁰ L. 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico.

in cui sono ricompresi anche i locali pubblici ma non l'ambiente lavorativo, per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008⁴¹.

La citata legge quadro prevede una serie di adempimenti attuativi, la cui emanazione ha richiesto un lungo percorso di completamento della normativa avvenuto principalmente nel corso delle legislature XIII e XIV. Nel corso di quest'ultima legislatura si è inoltre provveduto al recepimento, sulla base delle deleghe concesse da alcune leggi comunitarie, a tre direttive relative:

- alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale sulla qualità dell'ambiente, in particolare dei grandi ambienti urbani e delle principali infrastrutture di trasporti (direttiva 2002/49/CE, recepita con il decreto legislativo n. 194 del 2005,);
- all'inquinamento acustico originato dall'esercizio delle infrastrutture aeroportuali e di rumorosità degli aeromobili (direttiva 2002/30/CE, recepita con il decreto legislativo n. 13 del 2005⁴²);
- all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (direttiva 2000/14/CE, recepita con il decreto legislativo n. 262 del 2002⁴³).

Con riferimento alla direttiva 2002/49/CE, che rappresenta l'oggetto della procedura di infrazione avviata dalla Commissione, si ricorda che tale direttiva – che rappresenta la prima direttiva quadro del settore - non mira alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rumore ambientale (come, invece, intendeva fare la legge quadro n. 447 del 1995), ma unicamente quelli che riguardano i c.d. “grandi protagonisti” del rumore in Europa, ossia i gestori delle principali infrastrutture di trasporti – stradale, ferroviari ed aeroportuali – e dei principali agglomerati urbani.

I punti chiave della direttiva sono, in sintesi estrema, così focalizzati:

- introduzione di (nuovi per l'Italia) descrittori acustici e dei relativi metodi di determinazione del rumore, al fine di determinare parametri omogenei a quantificare il rumore ambientale nei diversi Stati europei;
- determinazione di questi parametri sul territorio, attraverso le mappature acustiche strategiche;
- permettere una progressiva riduzione all'esposizione al rumore, attraverso piani d'azione mirati, con la finalità di gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione. Le misure dei piani di azione sono lasciate alla discrezionalità delle autorità competenti, ma devono corrispondere alle priorità che possono derivare dal superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri e sono applicate in particolare alle zone più importanti determinate dalla mappatura strategica;
- indicazione dei principali soggetti responsabili della gestione del rumore ambientale (gestori delle grandi infrastrutture e dei grandi agglomerati urbani);
- gestione dell'informazione nei confronti della popolazione esposta.

⁴¹ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁴² D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13, Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.

⁴³ D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

In relazione agli adempimenti delle autorità competenti designate dagli Stati membri, la direttiva prevede una precisa scansione temporale (artt. 7 e 8). Nessuna indicazione, né alcun obiettivo, invece, sono previsti per quanto riguarda gli agglomerati di dimensioni inferiori a 100.000 abitanti e le infrastrutture di trasporto (assi stradali e ferroviari, aeroporti) non classificati come “principali”.

Vengono definite, dall’art. 3 della direttiva quali: "asse stradale principale", una strada regionale, nazionale o internazionale, designata dallo Stato, su cui transitano ogni anno più di 3 milioni di veicoli, "asse ferroviario principale", una ferrovia, designata dallo Stato, su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni e un "aeroporto principale", un aeroporto civile, designato dallo Stato, in cui si svolgono più di 50.000 movimenti l'anno (intendendosi per movimento un'operazione di decollo/atterraggio), esclusi i movimenti a fini di addestramento su aeromobili leggeri (le corrispondenti definizioni sono recate dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2005).

Con riferimento al recepimento della citata direttiva, operata dal decreto legislativo n. 194 del 2005 sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2003 (legge n. 306 del 2003⁴⁴), si fa notare che i problemi che la delega prevista dall'articolo in esame cerca di superare, si erano già manifestati nel corso della XIV legislatura, tanto che l’articolo 14 della citata legge n. 306 del 2003 aveva previsto una ulteriore delega volta all’emanazione di “un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico”. Nel corso della XVI legislatura la delega per il riordino della normativa in materia di inquinamento acustico è stata riaperta dall’articolo 11 della legge n. 88 del 2009⁴⁵, senza che tuttavia si sia mai pervenuti all’emanazione di un decreto legislativo di riordino. Ulteriori norme di delega erano contenuti nei disegni di legge comunitari per il 2010 (articolo 33 dell’A.C. 4059-A) e per il 2011 (articolo 13 dell’A.C. 4623-A).

Finalità della delega

Il **comma 1** dell'articolo 56 chiarisce che la delega viene concessa al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico:

- con la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale (recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 194 del 2005);
- e con la direttiva 2000/14/CE, relativa all’ emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 262 del 2002).

Per le citate finalità, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa sull’inquinamento acustico (nell’ambiente esterno e nell’ambiente

⁴⁴ L. 31 ottobre 2003, n. 306, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

⁴⁵ L. 7 luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

abitativo) prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico).

Ai sensi della citata lettera c) sono sorgenti sonore fisse gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative. Sono mobili - ai sensi della successiva lettera d) - tutte le sorgenti sonore diverse da quelle indicate alla lettera c).

Principi e criteri direttivi

Il **comma 2** detta i principi e criteri direttivi che dovranno informare l'esercizio della delega.

Viene infatti previsto che i decreti delegati siano adottati:

- nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi generali di cui agli articoli 31-32 della legge n. 234 del 2012⁴⁶;

Si ricorda che l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea. Il successivo articolo 32 elenca invece i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

- nonché secondo i principi e criteri specifici elencati nel seguito del comma.

Principi e criteri direttivi specifici

- a) coerenza degli strumenti di intervento e pianificazione (piani di azione e mappature acustiche);

La lettera a) in commento fa esplicito e specifico riferimento alla coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal D.M. Ambiente 29 novembre 2000 (attuativo dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 447 del 1995 e recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"), con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo n. 194 del 2005, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995;

Si ricorda, in proposito, che le citate lettere o), p) e q) dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 194 del 2005 contiene le seguenti definizioni dei termini richiamati dalla lettera a):

o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un

⁴⁶ L. 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.

La disciplina della mappatura acustica, delle mappe acustiche strategiche e dei piani d'azione è contenuta negli articoli 3 e 4 del medesimo decreto legislativo n. 194 del 2005, nonché negli allegati 4 e 5, che dettano i requisiti minimi per la loro predisposizione.

Si ricorda altresì che la citata lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 447 del 1995 prevede l'emanazione (non ancora avvenuta) di uno o più decreti interministeriali finalizzati all'indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.

- b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo n. 194 del 2005 con cui essa è stata recepita, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge;
- c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
- d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
- e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
- f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2-3 della legge n. 447 del 1995 ed armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e con l'articolo 3 della legge n. 148 del 2011⁴⁷;

Si ricorda che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 447 del 1995 dispone che, ai fini di tale legge, è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

L'articolo 3 della medesima legge affida allo Stato le competenze in materia.

⁴⁷ L. 14 settembre 2011, n. 148, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

L'articolo 3 del decreto-legge 138 del 2011 (convertito dalla legge n. 148 del 2011) riguarda l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, che rappresenta una finalità analoga a quella perseguita dalla direttiva 2006/123/CE, che si propone di eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri, nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato” (5° considerando della direttiva).

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

Si segnala in proposito che l'art. 15, comma 1, lett. c) della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) ⁴⁸aveva modificato la norma di delega contenuta nell'articolo 11 della legge n. 88 del 2009 al fine di introdurre una disposizione transitoria di interpretazione autentica volta ad escludere – nelle more dell'emanazione dei decreti legislativo di riordino della normativa in materia di rumore previsti dal citato articolo 11 – l'applicazione della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato. Tale novella è stata tuttavia giudicata costituzionalmente illegittima dalla [sentenza n. 103 del 2013 della Corte costituzionale](#).

h) introduzione nel panorama normativo nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal D.M. Ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 per il graduale e strategico raggiungimento dei principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

L'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali. In attuazione di tale norma sono stati emanati, relativamente al traffico ferroviario, il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, relativamente alle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, il D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 e, relativamente al traffico veicolare, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione ed il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi

⁴⁸ L. 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.

del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

Si ricorda che la direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto è stata recepita con il decreto legislativo n. 262 del 2002. L'articolo 12 di tale decreto disciplina gli organismi di certificazione.

- j) l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne il settore inerente le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- k) m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 262 del 2002.

Il **comma 3** disciplina le modalità di adozione dei decreti delegati, prevedendo che essi siano adottati su proposta dei Ministri dell'ambiente e per gli affari europei, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni adempiono ai compiti in esso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 57

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo reca la clausola di applicazione nei riguardi delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni del presente decreto siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

La norma richiama altresì la legge costituzionale n. 3 del 2001, senza peraltro citare alcun articolo. Come è noto, la citata legge - che ha dettato la c.d. "riforma del Titolo V" - contiene all'art. 11 la c.d. clausola del miglior trattamento, a norma della quale "Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

169	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1613 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero"
170	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1629 "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"
171	Dossier	Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di impugnazione, con particolare riferimento alla disciplina dell'appello
172	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1627 "Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio"
173	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (all'8 ottobre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497, 1522, 1191 e 1632) - <i>edizione provvisoria</i>
174	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1637 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" - <i>Edizione provvisoria</i>
175	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1167 e 953/A "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto"
176	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1638 "Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"
177	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1651 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" Edizione provvisoria
178	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1642 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"
179	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"
180	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 (riforma elettorale) Testo a fronte tra il D.P.R. 361/1957 e il testo dell'A.S. n. 1385

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".